

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Doc 1:

Norme tecniche di attuazione del PGIP



INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Obiettivi del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.....	4
Art. 2 - Ambito di Applicazione	4
Art. 3 – Elaborati del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.....	5
Art. 4 - Classificazione dei Mezzi Pubblicitari	5
Art. 5 – Altre attività pubblicitarie soggette a particolare regolamentazione.....	6
Art. 6 - Definizione e classificazione delle strade.....	7
Art. 7 - Definizioni rispetto alla visibilità degli impianti dalle strade	7
Art. 8 - Delimitazione del Centro Abitato	8
Art. 9 - Collocazione – Ubicazione – Distanze.....	8
Art. 10 - La suddivisione del territorio in zone omogenee	9
Art. 11 - Prescrizioni specifiche relative a ciascuna zona omogenea.....	11
Art. 12 - Dimensioni degli impianti pubblicitari	13
Art. 13 - Schede specifiche.....	13
Art. 14 - Limitazioni e divieti.....	15
Art. 15 - Mezzi pubblicitari abbinati a servizi	16
Art. 16 - Mezzi pubblicitari a messaggio variabile led wall	16
Art. 17 - Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio ed aree di parcheggio	16
Art. 18 - Insegne d’esercizio, targhe, vetrofanie	16
Art. 19 - Progetti Unitari	18
Art. 20 - Pubblicità nei cantieri	19
Art. 21 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	20
Art. 22 - Pubblicità fonica.....	20
Art. 23 – Pubblicità in forma ambulante	20
Art. 24 - Mezzi pubblicitari vari.....	21
Art. 25 - Pubblicità giochi con vincite in denaro, sale da gioco e sale scommesse.....	21
Art. 26 –Autorizzazioni.....	22
Art. 27 - Obblighi titolare autorizzazione	22
Art. 28 - Decadenza.....	23
Art. 29 - Cessazione - Rimozione e rinuncia alla pubblicità	23
CAPO II – PUBBLICITÀ ESTERNA	24
Art. 30 Definizione degli impianti privati, tipologie consentite	24
Sezione I – Pubblicità Annuale.....	25

Art. 31 - Criteri generali per l'installazione di nuovi impianti annuali	25
Art. 32 - Domanda di autorizzazione	27
Art. 33 - Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione	28
Art. 34 - Conclusione del procedimento	29
Art. 35 - Rilascio della concessione o autorizzazione.....	29
Art. 36 - Contenuto ed efficacia del provvedimento	30
Art. 37 - Principali obblighi del concessionario.....	30
Art. 38 - Revoca e modifica. Rinuncia.....	31
Art. 39 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone.....	31
Art. 40 - Altre cause di decadenza	31
Art. 41 - Esposizioni abusive.....	32
Art. 42 - Subentro	33
Sezione II – Pubblicità Temporanea	34
Art. 43 - Definizione di pubblicità temporanea	34
Art. 44 - Autorizzazione per le pubblicità temporanee.....	34
Art. 45 - Limiti e divieti relativi alla pubblicità temporanea	35
CAPO III- PUBBLICHE AFFISSIONI	36
Art. 46 - Gestione del servizio.....	36
Art. 47 - Tipologia degli impianti di Pubblica Affissione	36
Art. 48 - Superficie degli impianti per le affissioni	36
Art. 49 - Ripartizione della superficie e degli impianti	36
Art. 50 - Identificazione.....	37
Art. 51 - Modalità per il servizio affissioni.....	37
Art. 52 - Affissione manifesti istituzionali, sociali o privi di rilevanza commerciale	38
Art. 53 - Affissione manifesti commerciali	38
Art. 54 - Affissione manifesti commerciali gestite da privati (Affissioni dirette).....	38
Art. 55 - Affissione manifesti funebri	38
Art. 56- Prescrizioni per l'inserimento di nuovi impianti di pubblica affissione.....	39
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI	40
Art. 57 - Obblighi – Vigilanza – Sanzioni.....	40
Art. 58 - Norme Finali.....	40
Art. 59 – Norme transitorie ed Entrata in vigore.....	40
Art. 60 - Quadro normativo di riferimento.....	41
ALLEGATO - 1	42
Schede specifiche	42

ELENCO ABBREVIAZIONI

(in ordine alfabetico)

AC	Amministrazione comunale
CDS	Codice della strada
CU	Canone unico
D.LGS	Decreto legislativo
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
PEC	Posta elettronica certificata
PGIP	Piano generale degli impianti pubblicitari
PRG	Piano regolatore generale
PUC	Piano urbanistico comunale
PUT	Piano urbano del traffico
REC	Regolamento edilizio comunale
SUAP	Sportello unico attività produttive
SUE	Sportello unico edilizia
TUEL	Testo unico degli enti locali

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OBIETTIVI DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Obiettivo principale del Piano generale degli impianti pubblicitari, in seguito denominato PGIP, è regolamentare al fine di razionalizzare la distribuzione e il posizionamento degli impianti pubblicitari sul territorio, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici comunali e sovraordinati, nonché dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie.
2. Conseguenze finalità rivolte a:
 - Garantire le esigenze della circolazione veicolare e pedonale salvaguardando la sicurezza dei cittadini e degli utenti della strada;
 - Perseguire il riordino e la razionalizzazione dei mezzi pubblicitari installati sul territorio comunale;
 - Salvaguardare il decoro della città, l'ambiente, il paesaggio e i beni artistici e culturali;
 - Migliorare l'efficacia funzionale della comunicazione istituzionale, di servizio e commerciale;
 - Garantire ai soggetti economici il diritto di diffondere messaggi di carattere pubblicitario nell'esercizio di attività di impresa.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le norme contenute nel presente PGIP, relative alla pubblicità esterna e alle pubbliche affissioni, riguardano i mezzi della comunicazione istituzionale, commerciale, pubblica e privata, così come definita dal Regolamento Comunale del Canone Unico¹ e classificata dal D.P.R. 495/1992, la cui installazione sia individuabile nel territorio e quindi in forma non ambulante.
2. Il PGIP prende atto della delimitazione dei "centri abitati" ai sensi del vigente Codice della Strada, ed individua al suo interno i parametri di deroga alla disciplina definita dallo stesso consentiti dalla legge, da applicarsi per l'inserimento sia temporaneo che annuale degli impianti pubblicitari siano essi pubblici o privati.
3. Fuori dal centro abitato l'installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari è regolamentata dall'art. 23 D.L.gs. 30 aprile 1992 n. 285, dagli art. da 47 a 59 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., nonché da altre norme di tipo sovraordinato che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità.
4. La disciplina del presente PGIP si applica sull'intero territorio comunale agli impianti pubblicitari in ambiti sia pubblici che privati.

¹Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per l'occupazione delle aree pubbliche destinate ai mercati (ai sensi della L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 816 — 847) Istituito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 2021

ART. 3 – ELABORATI DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Il PGIP è costituito dai seguenti elaborati:

- TAVOLE

Tav. 1 Zone omogenee PGI (scala 1: 20.000)

Tav. 2 A/B Zone omogenee PGI (scala 1: 12.000)

Tav. 3 Censimento impianti pubblicità esterna (scala 1: 20.000)

Tav. 4 A/B Censimento impianti pubblicità esterna (scala 1: 12.000)

Tav. 5 Censimento impianti pubbliche affissioni (scala 1: 20.000)

Tav. 6 A/B Censimento impianti pubbliche affissioni (scala 1: 12.000)

- NORME

Doc. 1 Norme tecniche di attuazione

- SCHEDE

Sch. 1 Censimento impianti pubbliche affissioni

- RELAZIONI

Doc. 2 Relazione PGI

All. 1 Censimento impianti pubblicità esterna - Elenco

All. 2 Censimento impianti pubbliche affissioni - Elenco

ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

2. Gli impianti pubblicitari vengono classificati per categoria, durata, tipologia, finalità del messaggio (utilizzo) e caratteristiche specifiche.

3. Le categorie sono quelle descritte all'art. 47 del DPR n. 495/92 in combinato disposto con le prescrizioni dell'articolo 23, comma 9, del Nuovo CDS.

4. La durata di esposizione, in conformità all'art. 24 del Regolamento CU, distingue gli impianti in:

- **Annuali:** occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni e non superiore a tre anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

- **Temporanei:** occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni.

5. In base alla finalità dei messaggi, gli impianti sono destinati a supportare comunicazioni di natura istituzionale o di natura commerciale:

a) *Affissione Istituzionale:*

su tali impianti sono affissi manifesti contenenti comunicazioni di pubblico interesse di carattere istituzionale, sociale o, comunque, privi di rilevanza economica; sono effettuate per richiesta dell'Amministrazione Comunale, di altri soggetti pubblici o per istanza di privati. L'affissione avviene per opera del Comune o del Concessionario del Servizio di Pubblica Affissione.

b) *Affissione Commerciale:*

su tali impianti vengono affissi manifesti aventi rilevanza economica. Il contenuto del messaggio ha natura commerciale. Sono effettuate per richiesta di privati e l'affissione avviene per opera del Comune o del Concessionario del Servizio di Pubblica Affissione.

c) *Affissione Diretta:*

su tali impianti appositamente autorizzati, sono affissi direttamente dal proprietario dell'impianto sia manifesti di natura commerciale che di natura sociale.

d) *Affissione Necrologica:*

su tali impianti sono affissi annunci, ringraziamenti ed anniversari relativi ad eventi luttuosi, effettuati su istanza di privati. L'affissione è eseguita su impianti messi a disposizione dal Comune.

e) *Pubblicità esterna:*

su tali impianti viene effettuata l'esposizione di messaggi pubblicitari di natura commerciale esposti direttamente dal proprietario dell'impianto, effettuati direttamente sulla superficie espositiva mediante tecniche varie.

ART. 5 – ALTRE ATTIVITÀ PUBBLICITARIE SOGGETTE A PARTICOLARE REGOLAMENTAZIONE

1. L'effettuazione di particolari forme di pubblicità soggetta a specifica regolamentazione, è disciplinata secondo le disposizioni del presente regolamento.

2. Costituiscono forme particolari di pubblicità:

- a) pubblicità nei cantieri;
- b) pubblicità effettuata con veicoli in genere;
- c) pubblicità fonica;
- d) pubblicità in forma ambulante;
- e) pubblicità giochi con vincite in denaro, sale da gioco e sale scommesse;
- f) segnaletica turistica e di territorio;
- g) pubblicità realizzata mediante proiezione su facciate di edifici.

ART. 6 - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini della redazione e gestione del PGIP, l'acquisizione dell'informazione relativa alla classificazione funzionale delle strade assume importanza per definire i diversi ambiti di applicazione della normativa nazionale e di quella contenuta in questo piano. Inoltre in base al CDS D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 art. 23 e s.m.i. i comuni, all'interno dei centri abitati e limitatamente alle strade di tipo E ed F, hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, sempre nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
2. Il comune di Imperia risulta, alla data di redazione di questo piano, non dotato di Piano Urbano del Traffico, nel cui contesto la classificazione funzionale delle strade va definita (secondo quanto previsto dall'art. 2 del CDS e dalle direttive per la redazione dei Piani Urbani del Traffico).
3. In caso di futura dotazione del Piano Urbano del Traffico il presente Piano ne recepirà automaticamente le variazioni.
4. Si riporta di seguito la tabella interpretativa adottata dal presente piano:

Denominazione CDS	PGIP
Autostrade extraurbane	A
Autostrade urbane	A
Strade extraurbane principali	B
Strade extraurbane secondarie	C
Strade urbane di scorrimento veloce	D
Strade urbane di scorrimento	D
Strade urbana di interquartiere	E
Strade urbana di quartiere	E
Strade locale extraurbane	F
Strade locale urbane interzonali	F
Strade locale urbane	F
Itinerari ciclopedonali principali	F-bis

ART. 7 - DEFINIZIONI RISPETTO ALLA VISIBILITÀ DEGLI IMPIANTI DALLE STRADE

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, un impianto di pubblicità si definisce collocato "sulla strada", quando l'installazione dello stesso è effettuata entro i limiti della sede stradale o, comunque, entro le fasce di pertinenza o di rispetto della stessa.

2. Si definisce "in vista dalla strada" quando, pur essendo collocato fuori dalle zone precedentemente indicate, l'impianto pubblicitario risulta visibile dalla strada, in base alla distanza di leggibilità per gli alfabeti normali di cui alla tabella II 16, del regolamento del C.D.S.; tale determinazione è effettuata in riferimento al carattere alfanumerico, simbolo o immagine, di maggiori dimensioni o d'insieme contenuto nel mezzo pubblicitario.
3. Il criterio di visibilità di cui al comma precedente si applica invece in riferimento alla dimensione dell'impianto stesso, nei seguenti casi:
 - a) impianti la cui particolare forma costituisca di per sé messaggio pubblicitario;
 - b) impianti luminosi (sempre);
 - c) cartelli o altri mezzi pubblicitari in cui l'estensione dell'immagine risulti prevalente e caratterizzante l'intero messaggio pubblicitario;
4. Per parallelismo si deve intendere il posizionamento del mezzo pubblicitario parallelamente alla linea di mezz'ora anche se questa non è presente.

ART. 8 - DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO

4. La delimitazione del centro abitato, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente PGIP, è quella vigente definita dalla delibera n.324 del 29/11/2018.
5. Eventuali successive modifiche alla perimetrazione del centro abitato sono automaticamente recepite dal presente PGIP e dall'allegata cartografia, fatte salve le opportune verifiche e precisazioni interpretative da parte del Comune.

ART. 9 - COLLOCAZIONE – UBICAZIONE – DISTANZE

1. All'interno del centro abitato così come delimitato dalla prevista segnaletica stradale ed ove vige il limite di velocità non temporaneo, uguale od inferiore ai 50 Km/h, limitatamente alle strade di tipo E e F, il posizionamento di impianti ed altri mezzi pubblicitari è consentito, in deroga al 4° comma dell'art. 51 del regolamento del CDS, purché:
 - a) collocati perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli, secondo le disposizioni di cui all'art. 51 del regolamento CDS, a distanza non inferiore a mt. 1,00 dal limite della carreggiata e comunque in modo da non intralciare i percorsi pedonali e ciclopedonali;
 - b) collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati, ovvero ad una distanza non inferiore a mt. 1,50 dal limite della carreggiata e comunque in modo da non intralciare i percorsi pedonali e ciclopedonali;
 - c) vengano osservate le seguenti distanze minime e fatto salvo lo spazio di avvistamento della segnaletica stradale previsto dall'art. 79 comma 3 del regolamento del CDS:
 - mt. 15 prima dei segnali stradali di pericolo e/o di prescrizione,
 - mt. 15 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - mt. 15 prima dei segnali di indicazioni;

- mt. 15 dopo i segnali di indicazioni;
 - mt. 20 prima delle intersezioni;
 - mt. 20 dopo le intersezioni;
 - mt. 15 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
 - mt. 15 dagli imbocchi delle gallerie o sottopassi stradali o ferroviari;
 - mt. 20 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi (cunette o dossi);
 - mt. 15 dagli impianti semaforici;
 - mt. 15 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari nel senso di marcia dei veicoli.
- d) la collocazione di ogni mezzo pubblicitario non deve creare ostacolo alla visibilità per gli utenti della strada e non deve rendere difficoltosa la visibilità della segnaletica stradale; non devono altresì limitare la visibilità dei cono visuali in corrispondenza di incroci e/o intersezioni.
2. Ai sensi dell'art. 23, comma 6, del codice, nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E ed F, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, possono essere concesse deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento degli impianti pubblicitari, sempre che siano garantite le esigenze di sicurezza della circolazione e fatti salvi i diritti di terzi; in tale caso le deroghe possono essere concesse previo nulla osta vincolante degli uffici competenti, per le rispettive competenze, con l'osservanza delle eventuali prescrizioni rilasciate dagli stessi uffici.
3. Nelle isole di traffico, come definite dall'art. 3 del CDS, a meno di m. 1,5 dai bordi esterni dei marciapiedi e sui cigli stradali, è vietata la collocazione di qualsiasi impianto o mezzo pubblicitario.
4. Le distanze di cui al comma 1 non si applicano altresì agli impianti installati ad una distanza dal margine della carreggiata misurata perpendicolarmente all'asse della carreggiata superiore a mt. 15;
5. Le distanze di cui al comma 1 non si applicano alle insegne di esercizio installate parallelamente al senso di marcia in aderenza ai fabbricati se non contrastano con quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, del Nuovo CDS.
6. Al fine della riduzione e contenimento del numero degli impianti pubblicitari sul territorio comunale, il presente Regolamento incentiva, anche attraverso deroghe sulle distanze sopra indicate, gli impianti riportanti una molteplicità di indicazioni e messaggi, anche di più attività, fatto salvo l'art. 23 comma 1 del codice.
7. Gli impianti multipli di preinsegne, fino a 6 su unico sostegno, potranno essere autorizzati anche se collocati in corrispondenza di intersezioni, purché non creino pericolo e difficoltà per la circolazione e non compromettano la leggibilità dell'altra segnaletica stradale obbligatoria, a condizione che le preinsegne siano conformi alla definizione dell'art. 47 comma 2 del regolamento CDS, ed ogni singola preinsegna abbia dimensione conforme alla relativa scheda presente nel regolamento.

ART. 10 - LA SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE OMOGENEE

1. Al fine della pianificazione e gestione degli insediamenti di impianti pubblicitari, il piano individua all'interno del territorio comunale il centro abitato, suddividendolo in zone che presentano

caratteristiche omogenee in rapporto alle caratteristiche del tessuto urbano, ambientali, a specifiche esigenze di riqualificazione.

2. Vengono pertanto definite le seguenti zone rappresentate nella planimetria allegata - elaborato Tav. 1 "Zone Omogenee PGIP":
 - **Zona A1 – Parasio.** Comprende la zona di antica formazione composta dall'agglomerato storico formato da un tessuto edilizio e viario organizzato in ellissi concentriche secondo l'isometria del terreno e le scalinate trasversali di collegamento;
 - **Zona A – Centro Storico.** Comprende le porzioni di territorio caratterizzate dalla presenza di valori storici. Appartengono a questa categoria i centri storici di Porto Maurizio, Oneglia e tutti i centri storici frazionali e le aree immediatamente limitrofe;
 - **Zona B – Assi stradali a maggior scorrimento.** La Zona B comprende gli assi stradali posti all'interno del territorio comunale caratterizzati da uno scorrimento veicolare di maggior intensità; appartengono a questa zona:
 - 1 l'asse storico via Aurelia.
 - 2 l'asse di collegamento tra Piazza Dante e lo svincolo autostradale di Imperia Est e la sua prosecuzione fino al confine comunale lungo la SS28
 - 3 l'asse dalla rotatoria di Imperia Est fino all'argine destro e le strade costeggianti l'argine destro e l'argine sinistro del Torrente Impero,
 - 4 l'asse di collegamento tra il centro storico di Porto Maurizio ed il collegamento Dolcedo Vasia fino al confine con i due comuni;
 - 5 l'asse stradale posto lungo il Torrente Prino, di collegamento tra la via Aurelia, passando per lo svincolo autostradale di Imperia Ovest, fino al confine con il Comune di Dolcedo;
 - **Zona B1 – Pista Ciclabile.** La Zona B1 comprende il tracciato della pista ciclabile e dei relativi "pettini" all'interno del territorio comunale;
 - **Zona C – Frontemare.** La zona C comprende le aree costiere del territorio comunale, valutate di particolare pregio ambientale e paesaggistico; appartengono a questa categoria la costa, le spiagge, le zone portuali compresi i moli ed alcuni tratti di viabilità. All'interno della Zona C vengono individuate le aree portuali e le passeggiate a mare come zone con particolare valenza paesaggistica all'interno delle quali vigono norme di dettaglio;
 - **Zona D - Centro abitato.** La Zona D comprende la superficie del territorio comunale individuata all'esterno delle Zone A1, A, B, B1, C e delimitata all'interno della perimetrazione del centro urbano;
 - **Zona E - Aree esterne al centro abitato.** La Zona E comprende quelle porzioni di territorio incluse nel perimetro comunale, ma esterne alla perimetrazione del centro abitato.
3. Fatte salve le altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità, nelle zone esterne al centro abitato (zona E) la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari recepisce integralmente le norme di cui all'art.23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e dal relativo Regolamento di applicazione DPR 16 dicembre 1992, n.495 e loro modifiche e/o integrazioni.
4. Per la collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, esclusi gli impianti pubblicitari di servizio, ricadenti lungo la linea di separazione di zone differenti si deve applicare la norma più restrittiva rispetto le zone confinanti.
5. Con atto della giunta comunale potranno essere individuate "Zone di particolare interesse": per motivate ragioni di interesse pubblico, potranno essere imposti limiti di carattere generale più restrittivi di quelli previsti dal presente PGIP.

ART. 11 - PRESCRIZIONI SPECIFICHE RELATIVE A CIASCUNA ZONA OMOGENEA

1. Per le zone di cui all'articolo precedente si prescrive quanto segue:
 - **Zona A1 – Parasio.**
 - È la zona di maggior pregio per la sua particolare sensibilità all'interno di questa area l'impiantistica prevista è solo di servizio quali insegne, targhe e preinsegne.
 - È ammessa la pubblicità temporanea nel rispetto della zona di pregio. Sono vietati i segni orizzontali reclamistici.

 - **Zona A – Centro Storico.**
 - Con questa zona si individuano i centri storici vitali per i quali si prevede l'utilizzo di impiantistica omogenea e rispettosa del contesto. All'interno di questa area sono ammessi i seguenti impianti pubblicitari: insegne, targhe, preinsegne, cartelli e quant'altro indicato nelle schede.
 - L'installazione di impianti "preinsegna" è consentita solo in attuazione di PROGETTI UNITARI di segnalazione di attività economiche, sottoposti ad apposita convenzione e approvati della giunta comunale attraverso specifica delibera. Particolare attenzione dovrà essere posta nell'uso dei materiali e nelle soluzioni formali che dovranno essere compatibili al contesto storico-architettonico.
 - All'interno di questa zona sono previsti PROGETTI UNITARI per le aree di aggregazione di impianti quali:
 - via Pirinoli intersezione corso Garibaldi;
 - largo Nannolo Piana.

 - **Zona B – Assi stradali a maggior scorrimento**

Rappresentano le vie di accesso, hanno un alto valore in termini di percezione della città per questa ragione si individua una tipologia impiantistica omogenea.

 - Sono consentiti:
Cartelli a targa su palo.
Sono vietati tutti gli altri tipi di impianto compresi i segni orizzontali reclamistici.

 - 1 l'asse storico via Aurelia.

All'interno di questa zona sono previsti PROGETTI UNITARI per:

 - Corso Garibaldi / curva via Cascione
 - Pertinenze rotatoria via Nizza

 - 2 l'asse di collegamento tra Piazza Dante e lo svincolo autostradale di Imperia Est e la sua prosecuzione fino al confine comunale lungo la SS28

All'interno di questa zona sono previsti PROGETTI UNITARI per:

 - Rotatoria Imperia Est

 - 3 l'asse dalla rotatoria di Imperia Est fino all'argine destro e le strade costeggianti l'argine destro e l'argine sinistro del Torrente Impero.

All'interno di questa zona sono previsti PROGETTI UNITARI per:

- Via Goffredo Alterisio
 - 4 l'asse di collegamento tra il centro storico di Porto Maurizio ed il collegamento Dolcedo Vasia fino al confine con i due comuni;

All'interno di questa zona sono previsti PROGETTI UNITARI per:

 - Via Martiri
 - 5 l'asse stradale posto lungo il Torrente Prino, di collegamento tra la via Aurelia, passando per lo svincolo autostradale di Imperia Ovest, fino al confine con il Comune di Dolcedo;

All'interno di questa zona sono previsti PROGETTI UNITARI per:

 - Rotatoria Imperia Ovest
 - **Zona B1 – Pista Ciclabile:**
 - Sono ammessi esclusivamente cartelli pubblicitari tipo ledwall mediante redazione di un progetto unitario. Sono vietati tutti gli altri tipi di impianti pubblicitari.
 - **Zona C – Frontemare.**
 - Sono ammessi esclusivamente cartelli pubblicitari tipo cartelli a targa su palo che non intralcino la visuale del mare da posizionarsi solo mediante redazione di progetti unitari comprendi porzioni di territorio omogenee. Sono vietati tutti gli altri tipi di impianti pubblicitari.
 - **Zona D - Centro abitato.**

È ammessa l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari classificati nel presente PGIP nel rispetto dei parametri dimensionali e di distanza come da schede specifiche, nonché nel rispetto della specifica normativa di zona da PRG/PUC.
 - **Zona E - Aree esterne al centro abitato.**

È ammessa l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari classificati nel presente PGIP nel rispetto dei parametri dimensionali e di distanza come da schede specifiche, nonché nel rispetto della specifica normativa di zona da PRG/PUC.
2. Fermo restando quando indicato nel comma 1 del presente articolo, la pianificazione e gestione degli insediamenti di impianti pubblicitari è subordinata alla normativa di settore di livello comunale, provinciale e regionale, con particolare riferimento a:
- a. REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE (REC-RUEC)
 - b. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE, Norme Tecniche di Attuazione (NTA)
 - c. RETE NATURA 2000

d. Piano Regolatore Generale / Piano Urbanistico Comunale, DISPOSIZIONI NORMATIVE

3. I mezzi pubblicitari da collocare lungo ed in vista delle strade nelle zone situate al di fuori del centro abitato, saranno sottoposti al rispetto della normativa prevista dal Nuovo CDS ed alle prescrizioni individuate dal PGIP, anche nel caso in cui rientrino in zone omogenee come sopra individuate.

ART. 12 - DIMENSIONI DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Le dimensioni degli impianti pubblicitari sono quelle previste nelle apposite schede in base alla tipologia ed alla zona omogenea.

ART. 13 - SCHEDE SPECIFICHE

1. Fermo restando le distanze previste per l'ubicazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari di cui al relativo articolo del presente Regolamento, il PGIP prevede, per ogni singolo impianto, una scheda specifica che ne definisce l'ammissibilità e le caratteristiche puntuali di collocamento suddivise per utilizzo. Di seguito viene riportata la metodologia per la consultazione di tale scheda.

Tipo Impianto		Tipologia d'uso		Durata									
CARTELLO		Commerciale		Annuale									
Descrizione													
			<p>Elemento bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati direttamente sulla superficie espositiva.</p>										
Posizione rispetto al suolo		Distanza dalla carreggiata		Distanze da altri impianti									
H. min (margine inf.)	H. max (margine sup.)												
1.00	variabile	3		25									
Zona A1 PARASIO		Zona A CENTRO STORICO		Zona B ASSI STRADALI		Zona B1 PISTA CICLABILE		Zona C FRONTE MARE		Zona D CENTRO ABITATO		Zona E AREE ESTERNE CA	
Formato ammesso													
200X140	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A	A	A
illuminazione	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Prescrizioni													
<p>Il bordo inferiore dovrà essere, in ogni punto, ad una quota non inferiore a 1.00m rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente. Dovranno comunque distare 3 m dal limite esterno della carreggiata. Se collocati in aderenza ai fabbricati la distanza dalla careggiata può essere ridotta a 1 m. Non può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.</p>													

1. L'elenco completo delle Schede specifiche è riportato nell'ALLEGATO 1 al presente regolamento.

ART. 14 - LIMITAZIONI E DIVIETI

1. Le insegne commerciali, le mostre, le vetrine, le tende e le targhe devono essere progettate in modo unitario rispetto al prospetto interessato e devono inserirsi nel medesimo con materiali, colori e forme adeguate al carattere architettonico dell'edificio e del contesto circostante, devono garantire l'accessibilità ai locali e non ingombrare i percorsi pedonali e carrabili (cfr.: art. 115 del REC);
2. L'installazione di impianti pubblicitari su aree destinate a verde pubblico è limitata ai soli cartelli appositamente dedicati alla sponsorizzazione della manutenzione del verde nella superficie stabilita dalla convenzione per la sponsorizzazione con l'amministrazione comunale.
3. Nella collocazione di impianti pubblicitari, indipendentemente dalla zonizzazione del territorio comunale di cui al precedente art. 10, troverà comunque applicazione la disciplina del "Codice dei Beni culturali e del paesaggio" di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. con la conseguente necessità di acquisizione da parte degli interessati dell'autorizzazione paesaggistica nei casi in cui la stessa sia necessaria ai sensi della disciplina sopra indicata.
4. Per preservare le vedute è vietato il posizionamento degli impianti annuali sui ponti ed i cavalcavia. Per analoga motivazione sono altresì vietati gli impianti pubblicitari che coprono punti panoramici e danneggino il quadro paesaggistico o che ne alterino negativamente la percezione.
5. Nelle zone di rispetto dei cimiteri nel raggio di 50 metri e in quelle individuate dagli strumenti urbanistici vigenti, non sono ammesse forme di pubblicità commerciale, possono essere consentite esposizioni di messaggi di tipo sociale, istituzionale, culturale o di manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione, nel formato massimo di 6 mq per lato di esposizione.
6. Il messaggio pubblicitario di qualsiasi natura, istituzionale, culturale, sociale e commerciale, non deve ledere il comune buon gusto, deve garantire il rispetto della dignità umana e dell'integrità della persona, non deve comportare discriminazioni dirette o indirette, né contenere alcun incitamento all'odio basato su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
7. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari deve avvenire in modo tale da consentire la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali.
8. È fatto divieto di utilizzare alberi per l'apposizione di supporti pubblicitari.
9. Nell'installazione degli impianti pubblicitari si debbono rispettare gli alberi esistenti (considerati nel loro ingombro in età adulta) e le relative radici, è vietato l'abbattimento di alberi per dar luogo all'installazione di impianti pubblicitari.
10. È vietato utilizzare sostegni di reti tecnologiche come supporti di forme pubblicitarie annuali e/o temporanee, ad eccezione della stipula di convenzioni apposite da parte dell'Amministrazione Comunale.
11. È vietato posizionare la sola struttura di sostegno senza pannello pubblicitario (anche bianco) delle dimensioni per cui è stata richiesta l'autorizzazione all'esposizione. In caso di mancata esposizione del pannello pubblicitario entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione la stessa decade.
12. Non è consentita l'installazione di impianti pubblicitari su supporti impropri, incongrui o comunque non specificamente destinati ad ospitarli.
13. Non è consentita l'apposizione di qualunque manifesto, foglio locandina ecc. al di fuori dei supporti appositamente previsti per tale uso.
14. Il posizionamento dei cartelli pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.

15. È vietato attaccare qualsiasi adesivo pubblicitario (anche se reca solo un marchio), di qualsiasi dimensione, su qualsiasi manufatto, anche privato, che affaccia sulla strada o spazio che sia pubblico o privato soggetto a pubblico passaggio.
16. È vietato l'utilizzo di mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada (es.: orologi, contenitori rifiuti, panchine, transenne, parapetonali, paline e pensiline di fermata autobus ecc.), nelle zone omogenee A1 – A - B- B1.
17. Con deliberazione di Giunta Comunale è possibile individuare nuove strade ove interdire l'installazione o il rinnovo di tutti gli impianti pubblicitari o di solo alcune tipologie.

ART. 15 - MEZZI PUBBLICITARI ABBINATI A SERVIZI

1. I mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada (es.: orologi, contenitori rifiuti, panchine, transenne, archetti parapetonali, paline e pensiline di fermata autobus ecc.) potranno essere autorizzati solamente mediante redazione di PROGETTI UNITARI estesi all'intera zona omogenea nella quale si intendono inserire.
2. È vietata la collocazione di messaggi pubblicitari nei servizi situati in corrispondenza delle intersezioni.

ART. 16 - MEZZI PUBBLICITARI A MESSAGGIO VARIABILE LED WALL

1. Sono consentiti in base alle zone omogenee, come meglio precisato nell'allegato 1 "Schede specifiche".
2. Le disposizioni di cui al comma 11 dell'art. 51 del regolamento del CDS e ss.mm., si applicano agli impianti ed altri mezzi pubblicitari collocati nel centro abitato, fatto salvo quanto prescritto dall'art. 23, comma 1, del Nuovo CDS.

ART. 17 - MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO ED AREE DI PARCHEGGIO

1. Le disposizioni di cui all'art. 52 del regolamento del CDS si applicano anche ai mezzi pubblicitari collocati nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio situate nei centri abitati.
2. Per ogni impresa esercente attività commerciale in area interessata da stazione di rifornimento di carburante e/o stazione di servizio può essere autorizzata una sola insegna di esercizio della superficie massima di 4 mq. anche in deroga dalla distanza del limite della carreggiata di cui all'art. 9, comma 1, lett. a) e b) purché oltre la linea di margine della carreggiata e comunque in modo da non costituire pericolo per la circolazione stradale e nel rispetto dell'art. 23 comma 1 del codice.

ART. 18 - INSEGNE D'ESERCIZIO, TARGHE, VETROFANIE

INSEGNE

1. Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

2. Le insegne di esercizio possono essere luminose sia per luce propria che per luce indiretta in base a quanto indicato nelle apposite schede. A seconda delle loro caratteristiche e collocazioni si suddividono in:
 - insegne a targa
 - insegne sopra vetrina
 - insegne contenuta nella vetrina
 - insegna contenuta nel foro architettonico
 - insegna a bandiera
 - insegna a vetro (vetrofanìa)
3. Le insegne a bandiera sono vietate in tutte le zone salvo la redazione di piani unitari redatti su aree adeguatamente estese. Le insegne a bandiera sono consentite per i soli esercizi di generi di monopolio, posti di pronto soccorso e farmacie; la forma e le dimensioni delle insegne a bandiera dovranno essere tali da poter essere iscritte in una circonferenza del diametro massimo di 60 cm.
4. Non sono consentite insegne d'esercizio posizionate al piano primo e superiori o sopra la copertura. In caso di attività che si svolgano al piano primo e superiori, potrà essere installata una targa esterna in prossimità dell'ingresso di detta attività.
5. La progettazione delle insegne commerciali deve garantire il rispetto e il decoro degli edifici sui quali vengono collocate. Il progetto verrà giudicato nel suo insieme, valutandone inserimento ambientale, rispetto del C. d S. e decoro urbano oltre che, garantire un armonioso e gradevole impatto visivo. In generale, in maniera non esaustiva, vengono definiti dei parametri in merito alla progettazione dell'insegna. In particolare, la progettazione dovrà considerare i seguenti parametri:
 - i. l'illuminazione, dove prevista, dovrà essere di intensità media a funzionamento fisso utilizzando luce bianca a temperatura calda (3000K°).
 - ii. Non è consentita l'illuminazione policromatica, ovvero con la possibilità di intermittenza. È divieto l'uso di luci aventi colori semaforici o segnaletici, ove queste possano interferire con le indicazioni stradali. In ogni caso è necessario rispettare le prescrizioni dal CDS e dal relativo Regolamento.
 - iii. È sempre vietato la collocazione delle insegne sulla sommità degli edifici e sui balconi.
 - iv. In tutte le zone è ammessa la collocazione di insegne d'esercizio sulle facciate purché l'edificio sia privo di vincoli monumentali;
 - v. L'elemento insegna non può, in ogni caso, collegare più luci di negozio e non potrà essere ripetuto per ogni singola apertura nelle zone A1, A, B1, C.
 - vi. Nei terreni privati visibili da spazi pubblici è ammessa l'installazione di stele o totem con altezza massima di m. 3,5 stabilmente fissati al suolo e distaccati da edifici e recinzioni, nelle forme e misure proporzionate all'architettura esistente. In particolari aree commerciali sarà possibile valutare installazioni di mezzi di dimensioni maggiori e caratteristiche diverse, da valutare preventivamente con l'Amministrazione Comunale.
 - vii. Nel territorio comunale vengono fatte salve le insegne la cui presenza abbia carattere di rilevanza storica ("storicizzate") anche se con caratteri difformi da quelle ammesse.

VETROFANIE

6. È consentita come insegna si esercizio purché non ridondante la decorazione con diciture sui cristalli delle vetrine mediante acidatura / sabbiatura e/o l'applicazione di vetrofania al di sotto del 30% della superficie dell'apertura. Le vetrofanie e/o acidature/sabbiatura non potranno essere colorate ad eccezione del logo.

TARGHE

7. Si definiscono targhe i manufatti rigidi, monofacciali, tendenti a promuovere e segnalare la presenza di ambulatori, uffici o sedi di imprese e studi professionali. Le targhe possono essere applicate sugli edifici o sulle recinzioni di pertinenza degli edifici ospitanti tali funzioni in corrispondenza dell'entrata dell'edificio di dimensioni 20x30 cm. Esse vanno messe in opera parallelamente alla facciata o alla recinzione, ad altezza di pedone e non possono essere né luminose né illuminate. Inoltre, quando sono accostate, l'unificazione deve riguardare oltre le dimensioni, anche i materiali i colori e possibilmente i caratteri delle diciture ed essere garantita da appositi "porta targhe plurimi".
8. È da privilegiare l'incolonnamento verticale delle targhe qualora presenti in numero superiore ad uno.
9. Ai sensi dell'art. 9 della L.220/2012 "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici" art. 9 e s.m.i., sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, deve essere affissa una targa con l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore.
10. Si rimanda alle schede per la collocazione e le caratteristiche di INSEGNE, VETROFANIE E TARGHE.

ART. 19 - PROGETTI UNITARI

1. Il progetto unitario è un progetto di massima di iniziativa privata o pubblica, redatto in scala adeguata e con tutti gli elaborati necessari, funzionale a individuare le caratteristiche di progettazione ed installazione di impianti pubblicitari nell'ambito del territorio cittadino o in parti omogenee dello stesso per fornire una soluzione complessiva in relazione ad una tematica predeterminata.
2. Il progetto unitario dovrà essere accompagnato da una dettagliata relazione tecnica riferita:
 - all'analisi del territorio cui lo stesso è riferito;
 - ai singoli siti oggetto degli interventi con precisa descrizione dello stato attuale dei luoghi;
 - alle proposte di inserimento dei mezzi pubblicitari sia in termini di caratteristiche degli stessi sia in termini di impatto nei confronti dei singoli siti che si intendono utilizzare.
3. Relativamente all'impianto di tipo preinsegna, l'installazione è ammessa nell'ambito di un progetto unitario di segnalamento commerciale. La collocazione della preinsegna deve rispettare le distanze individuate nell'allegato Schede specifiche, non dovrà ostacolare la percezione della segnaletica esistente, costituire pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione. Ogni singola posizione prevista nel progetto dovrà essere valutata contestualmente alla Polizia Locale.

ART. 20 - PUBBLICITÀ NEI CANTIERI

1. I cartelli ed altri mezzi pubblicitari che reclamizzano prodotti e ditte collegate alle attività di cantiere, o che pubblicizzano la compravendita e la locazione, sia per edifici in costruzione che in restauro, devono rispettare le indicazioni della scheda specifica. In particolare i diversi messaggi devono essere posizionati in maniera unitaria ordinata e armonica e non casuale.
2. Nell'ambito dei cantieri edili regolarmente autorizzati ai sensi delle vigenti normative, qualora il cartello di cantiere prescritto dalle vigenti norme contenga anche messaggi pubblicitari relativi all'intervento edilizio in corso, lo stesso cartello può essere autorizzato in deroga ai limiti dimensionali fissati nel presente regolamento, salvaguardando la sicurezza della circolazione stradale.
3. Sulla recinzione o parti esterne dei cantieri edili di cui al comma precedente, è ammessa l'esposizione della pubblicità relativa alle ditte che ivi effettuano i lavori, solo una per ditta su singola direttrice, in deroga:
 - a) alle distanze minime se questa è esposta parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed a patto che la singola superficie non superi i 2 mq, mentre è sempre vietata sulla corrispondenza delle intersezioni ed a meno di m. 5,00 dalle stesse;
 - b) al limite temporale previsto all'art. 4, comma 4, del presente Regolamento.
4. L'esposizione pubblicitaria ha durata temporale come prevista dall'art. 15 commi 2 e 2 bis del D.P.R. 380/01 ed è soggetta alle seguenti condizioni:
 - l'impianto deve contenere un unico messaggio pubblicitario;
 - la richiesta di autorizzazione potrà essere avanzata e valutata solo successivamente alla presentazione della pratica edilizia relativa al fabbricato;
 - è vietata l'installazione di "cartelli luminosi" a luce propria;
 - è vietata l'installazione di "cartelli a messaggio variabile".
5. Fatto salvo il pagamento del canone per l'esposizione pubblicitaria, non è necessario munirsi dell'autorizzazione a patto che si rispettino i limiti e le prescrizioni ivi stabilite e si invii all'ufficio Commercio copia della quietanza di pagamento del canone.
6. Ogni pubblicità dovrà essere rimossa entro il termine di comunicazione di fine lavori. La pubblicità esposta dopo tale termine sarà a tutti gli effetti considerata abusiva e quindi soggetta a sanzione.
7. È consentita la collocazione di cartelli in aree che il PRG / PUC individuano come edificabili, finalizzati alla promozione di immobili ivi insediabili, anche solo potenzialmente, privi quindi di permesso di costruire, nella dimensione massima di mq 6 e nella quantità di un solo impianto per unità d'intervento.
8. Sulle strutture in elevazione quali ponteggi e impalcature e sulle strutture di recinzione dei cantieri, possono essere autorizzate gigantografie riprodotte su materiali idonei, tela o similari, esclusivamente se riportanti il prospetto dell'edificio oggetto dell'intervento o l'immagine di un'opera d'arte avente attinenza con l'edificio o un'immagine ad alto contenuto artistico. Il messaggio pubblicitario che potrà eventualmente ospitare al suo interno anche il logo dello sponsor, dovrà occupare una superficie complessivamente non superiore al 50% della superficie totale della gigantografia. Le presenti

disposizioni si applicano altresì per gli edifici di interesse storico ed artistico di cui al D.Lgs.42/2004 presenti nelle zone "A", "A1", "B", "B1", "C", "D" ed "E" del presente PGIP, in tali casi alla richiesta di autorizzazione all'esposizione della pubblicità, dovrà essere allegata la preventiva autorizzazione da parte della competente Sovrintendenza.

ART. 21 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal CDS.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

ART. 22 - PUBBLICITÀ FONICA

1. Per pubblicità fonica si intende la pubblicità effettuata a mezzo di qualsiasi apparecchio amplificatore quali altoparlanti, megafoni e simili, sia esso fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico.
2. L'intensità sonora del messaggio pubblicitario fonico non dovrà superare le norme previste in materia di inquinamento acustico vigenti e, comunque, essa è vietata nei pressi dei plessi scolastici cittadini di ogni ordine e grado e di edifici di culto – durante le ore di lezione o in concomitanza di cerimonie -, nonché nei pressi delle case di cura e riposo. Ai soli fini del regolamento, si quantifica in 100 metri la distanza minima in linea d'aria da osservare dai predetti siti entro la quale la pubblicità sonora è vietata.
3. La pubblicità fonica è vietata, fatta salva quella relativa a commercio itinerante, manifestazioni culturali, sportive, religiose e del tempo libero e sarà autorizzata dall'Ente proprietario della strada o, in centro abitato, dal responsabile dell'ufficio competente che ne detterà le prescrizioni.
4. La domanda per l'effettuazione della pubblicità fonica deve riportare, oltre ai dati del richiedente, il testo del messaggio trasmesso.
5. La pubblicità sonora sul territorio comunale è permessa nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.30. La fonte sonora che emette il messaggio non può rimanere ferma e quando ciò dovesse avvenire per una qualsiasi ragione, ogni emissione dovrà cessare.

ART. 23 – PUBBLICITÀ IN FORMA AMBULANTE

1. Per pubblicità in forma ambulante si intende la pubblicità effettuata mediante la distribuzione di materiale pubblicitario, oppure con persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari.

2. Su tutto il territorio comunale è ammessa esclusivamente nella forma della consegna del messaggio pubblicitario “ad personam” nelle mani del soggetto destinatario o nelle cassette della posta, fermo restando l'obbligo del pagamento della relativa imposta.
3. È vietata la pubblicità commerciale effettuata a mezzo volantinaggio presso i consumatori, ovunque essi si trovino, qualora in loro assenza tale materiale venisse lasciato fuori dalla cassetta postale od anche al suo interno se, in quest'ultimo caso, il proprietario o avente diritto ha chiaramente manifestato di non voler ricevere tale forma di pubblicità con iscrizioni o frasi del tipo: “no pubblicità”, “no volantini” ecc. apposte direttamente sulla cassetta della posta. È esclusa da tale divieto la pubblicità commerciale indirizzata allo specifico soggetto destinatario anche se in busta aperta.
4. Su tutto il territorio comunale è vietata la pubblicità mediante l'apposizione di manifestini, volantini o di qualsiasi altro materiale pubblicitario sulle vetture in sosta.
5. Deroghe al divieto di cui al punto precedente possono essere consentite, in casi straordinari ed eccezionali, con motivata ordinanza.
6. È ammesso il volantinaggio con consegna personale al cittadino del materiale nel solo caso di propaganda ad iniziative sportive, culturali e politiche.
7. Per le violazioni del presente articolo, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.), si applica la sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro con pagamento in misura ridotta e con effetto liberatorio di una somma di 100 euro da comminare direttamente al trasgressore se individuato e come obbligato in solido colui, persona o ditta, che lo ha incaricato. Qualora non si riesca ad individuare alcuno dei soggetti suddetti, le sanzioni si applicano al beneficiario del messaggio pubblicitario, salvo che questi non dimostri la sua incolpevole estraneità, si applica la Legge 689/81.

ART. 24 - MEZZI PUBBLICITARI VARI

1. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera;
2. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera.

ART. 25 - PUBBLICITÀ GIOCHI CON VINCITE IN DENARO, SALE DA GIOCO E SALE SCOMMESSE

1. Al fine di contrastare in maniera sempre più efficace il fenomeno della dipendenza dalla pratica del gioco “ludopatia”, oltre a quanto già previsto dal Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 “Decreto Balduzzi” e riportato nella legge n. 8 del 2013 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico”, così come modificata dalla legge n. 11 del 2015 e dall'art. 13 della legge n. 34 del 2016), su tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo le strade o in vista di esse relativa al gioco con vincite in denaro, all'apertura e all'esercizio di sale da gioco (art. 86 T.U.L.P.S. – R.D. 18.06.1931, n. 773), all'apertura e all'esercizio di sale scommesse (art. 88 T.U.L.P.S. – R.D. 18.06.1931, n. 773) e di attrazione.

2. Le disposizioni del presente comma sono applicabili anche alla pubblicità temporanea, così come definita e disciplinata agli artt. 43-45 del presente regolamento.
3. Esternamente allo stabile ove viene svolta una o più delle attività elencate nel precedente comma, può essere installata una sola ed unica insegna di esercizio che, per poter essere autorizzata, dovrà inderogabilmente possedere i seguenti requisiti:
 - contenere al massimo i seguenti dati: ragione sociale della ditta, insegna, logo, eventuali recapiti e tipo di attività svolta come: sala giochi e/o sala scommesse, a seconda della/e autorizzazione/i rilasciata/e;
 - posta esclusivamente in aderenza alla facciata dell'edificio, parallela alla strada,
 - non luminosa.

ART. 26 –AUTORIZZAZIONI

1. La collocazione di cartelli, insegne d'esercizio o di qualunque manufatto pubblicitario, di qualsiasi natura e scopo, temporaneo o annuale, su strade o aree pubbliche o private, percepibili da spazi pubblici, all'interno o all'esterno dei centri abitati, è sottoposta ad autorizzazione comunale tramite SUAP, salvo il preventivo nulla-osta dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, nel rispetto del D.Lgs 285/1992 (Nuovo CDS), del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, e delle presenti norme.
2. Sono inoltre soggette ad autorizzazione le modifiche di mezzi pubblicitari riguardanti: tipologia, caratteristiche tecniche, forma, dimensioni ed orientamento rispetto alla strada, nonché variazioni del messaggio se sottoposto alla disciplina di cui al D.L.gs 42/04 e s.m.i..
3. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente.
4. Le richieste di autorizzazione devono essere effettuate solo tramite SUAP

ART. 27 - OBBLIGHI TITOLARE AUTORIZZAZIONE

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) Rispettare, nell'effettuare la pubblicità, le norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti Comunali, dal Nuovo CDS e relativo Regolamento di esecuzione e dal presente PGIP, nonché le prescrizioni ed indicazioni contenute nell'autorizzazione;
 - b) Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, delle relative strutture di sostegno ed effettuare tempestivamente tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento e decoro, ripristino in caso di danneggiamento, usura, pulizia da fregi o graffiti; adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze; procedere alla rimozione del mezzo pubblicitario: nel caso di scadenza naturale, decadenza o revoca dell'autorizzazione, per il venir meno delle condizioni di sicurezza previste nel provvedimento di autorizzazione e/o a seguito di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio;

2. In caso di variazione della titolarità dell'impianto pubblicitario, fermo restando il periodo di validità dell'autorizzazione originaria, la stessa dovrà essere comunicata all'Ente entro il termine di 60 giorni dalla data di stipulazione dell'atto di cessione, affitto azienda, fusione ecc., allegando tutti i documenti comprovanti l'avvenuta variazione. In caso di mancata comunicazione, unitamente alla sanzione amministrativa stabilita all'articolo 7-bis del D.Lgs 18 agosto 200 n.267, l'autorizzazione decade.

ART. 28 - DECADENZA

1. Costituiscono causa di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) Il collocamento e/o la realizzazione dei mezzi pubblicitari in difformità rispetto a quanto autorizzato;
 - b) L'inadempimento degli obblighi del titolare dell'autorizzazione;
 - c) Il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dalla data del suo rilascio;
 - d) La mancata installazione del mezzo pubblicitario e attivazione della pubblicità autorizzata entro 90 giorni dalla data di emissione del provvedimento autorizzatorio;
 - e) Il mancato pagamento dell'Imposta Comunale sulla pubblicità per una morosità di un anno o più;
 - f) La presenza di un impianto privo di messaggio pubblicitario, oppure di un impianto che esponga un messaggio non rispondente, per contenuto o superficie dello spazio pubblicitario, a quanto autorizzato.

ART. 29 - CESSAZIONE - RIMOZIONE E RINUNCIA ALLA PUBBLICITÀ

1. La scadenza dell'autorizzazione senza aver presentato istanza di rinnovo, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione, comportano l'obbligo alla rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare.
2. Qualora, decorso il termine di trenta giorni senza aver adempiuto agli obblighi di cui al comma precedente, l'Amministrazione provvede direttamente alla rimozione, al trasporto ed al deposito presso i magazzini comunali addebitando le spese sostenute al soggetto proprietario.

CAPO II – PUBBLICITÀ ESTERNA

ART. 30 DEFINIZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI, TIPOLOGIE CONSENTITE

1. Per impianti di pubblicità esterna si intendono tutti gli impianti di proprietà privata, collocati su aree private e/o pubbliche, adibiti alla diffusione di messaggi pubblicitari per la promozione di beni e/o servizi mediante l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati (o altre tecniche simili effettuate direttamente sul pannello espositivo).
2. Gli impianti consentiti sono:
 - a) INSEGNA DI ESERCIZIO - art. 47 Comma 1 Reg CDS / art. 23 CDS
 - b) PREINSEGNA - art. 47 Comma 2 Reg CDS / art. 23 CDS
 - c) CARTELLO - art. 47 Comma 4 Reg CDS / art. 23 CDS
 - d) STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO - art. 47 Comma 5 Reg CDS / art. 23 CDS
 - e) SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO - art. 47 Comma 6 Reg CDS / art. 23 CDS
 - f) IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO - art. 47 Comma 7 Reg CDS / art. 23 CDS
 - g) IMPIANTI DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA - art. 47 Comma 8 Reg CDS / art. 23 CDS
3. Gli impianti di pubblicità consentiti sono a loro volta distinti in annuali e temporanei.
4. Le schede dell'Allegato 1, suddivise per tipologia di impianto, indicano le zone nelle quali sono ammesse le installazioni, oltre al corretto posizionamento previsto per impianto rispetto il margine della carreggiata, la distanza da altri impianti pubblicitari, siano essi annuali o temporanei.

Sezione I – Pubblicità Annuale

ART. 31 - CRITERI GENERALI PER L'INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI ANNUALI

1. Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono rispondere ai requisiti previsti dagli art. 49 e 50 del D.P.R. n. 495/92 e art. 23 del D.Lgs. n. 285/92 e soddisfare i principi di sicurezza, decoro, funzionalità, rispetto della normativa, che tenga conto delle caratteristiche costruttive ed estetiche di cui ai commi successivi.

1.1. Forma e colore

a) I cartelli, gli impianti pubblicitari di servizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare. Forma, uso e abbinamento dei colori, del blu/ bianco e rosso/bianco in particolare, negli spazi pubblicitari non devono creare confusione con la segnaletica stradale ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada, secondo il prudente apprezzamento degli uffici competenti, limitandone la percettibilità. In ogni caso non possono essere a forma di cerchio o triangolo.

1.2. Materiali

- a) Le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere costituite di una plancia in lamiera zincata dotata di cornice metallica.
- b) I materiali utilizzabili per le strutture di appoggio devono essere non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
- c) I manufatti destinati alla pubblicità temporanea, quali striscioni, devono essere realizzati in materiale resistente agli agenti atmosferici oltre che saldamente ancorati alle strutture escludendo lacci o corde informali. Gli impianti devono rispondere, nella struttura e nel loro insieme, alla capacità di resistenza ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, senza deformazioni incompatibili.
- d) I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. I materiali degli elementi che lo compongono, devono conservare le proprie caratteristiche chimico-fisiche, sotto l'azione delle sollecitazioni termiche degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano, conservando inalterate le proprie caratteristiche. Tale requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici.
- e) Tutti gli elementi che compongono l'impianto non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili ed ispezionabili, e devono evitare il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco.
- f) L'insieme degli elementi che compongono un manufatto deve avere caratteristiche atte a dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure consentire che vi si possa facilmente porre rimedio. Tutti i manufatti devono possedere l'attitudine a non sporcarsi facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti; devono inoltre possedere l'attitudine a consentire, in modo agevole, il

ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza costituenti l'impianto pubblicitario stesso sia mediante interventi di manutenzione ordinaria che straordinaria al fine di garantire la conservazione delle condizioni del manufatto al momento della sua installazione.

1.3. *Struttura*

- a) Tutte le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento; devono essere di materiale indeformabile, saldamente realizzate ed ancorate al terreno sia nel loro complesso sia nei singoli elementi.
- b) Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, in c.a. etc.), l'osservanza di dette norme e l'adempimento degli obblighi da queste previsti deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.
- c) La struttura e gli elementi che la costituiscono devono rispondere alle caratteristiche di resistenza al fuoco nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia.

1.4. *Illuminazione*

- a) Non sono autorizzati impianti luminosi o illuminati ad eccezione delle insegne di esercizio e di schermi led wall.
- b) Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso in ogni direzione non deve superare i 4500 lumen.
- c) Non è permesso proiettare immagini verso la volta celeste.
- d) Non è consentito l'uso di globi luminosi, fasci luminosi roteanti o fissi rivolti verso la volta celeste.
- e) Nel caso di illuminazione di ponteggi recanti pubblicità devono essere privilegiati sistemi di illuminazione ad emissione controllata.
- f) Non sono consentiti impianti pubblicitari, comprese le insegne, a luminosità intermittente o con alternanza di luci e colori.
- g) I mezzi pubblicitari luminosi (led wall) posti entro e fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né d'intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o che, comunque, provochi abbagliamento.

1.5. *Posizionamento*

- a) Gli impianti pubblicitari devono essere collocati in modo ordinato e devono rispettare le caratteristiche architettoniche dell'edificio e/o del contesto in cui si pongono, armonizzandosi nella forma, nelle dimensioni, nei colori, nelle scritte e nei materiali.
- b) Gli impianti pubblicitari devono inoltre essere localizzati in modo che siano tutelati il paesaggio e specificamente le scene stradali, le viste panoramiche, i profili urbani più qualificanti dell'immagine della città, evitando eccessi di visiosità e invadenza degli apparati pubblicitari stessi.
- c) In tutto il territorio comunale l'installazione degli impianti pubblicitari è consentita esclusivamente nel rispetto delle norme del presente PGIP.
- d) Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da non pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare, deve essere garantita rispetto al senso di marcia la perfetta

visibilità di semafori, segnaletica stradale in particolar modo di pericolo, incroci e attraversamenti pedonali.

- e) Il posizionamento non deve in alcun caso costituire ostacolo al libero passaggio e deve essere conforme alle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici - D.P.R. n°503 del 24/07/1996.
- f) È in ogni caso vietata l'installazione dei mezzi pubblicitari nei punti stabiliti dall'art. 51 comma 3 lettere del D.P.R. 495/92 ossia: in corrispondenza delle intersezioni, lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza, in corrispondenza di cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sui ponti e sottoponti non ferroviari, sui cavalcavia stradali e loro banchine, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.
- g) È inoltre vietata all'interno delle opere idrauliche (argini, scoline, fossi di guardia, fossi ai piedi delle scarpate, altro) e nelle scarpate stradali con pendenza superiore al 45%; in fregio ai corsi d'acqua è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari.

1.6. Distanze

- a) Sulla base dei contenuti dell'art. 23 comma 6 del Nuovo CDS D.L. 285/1992, all'interno dei centri abitati e limitatamente per le strade di tipo E ed F, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli degli impianti pubblicitari di servizio e degli altri mezzi pubblicitari, così come definite nel Regolamento di Attuazione art. 51 D.P.R. 495/1992, sempre nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.
- b) Le distanze minime che si applicano all'interno del centro abitato per gli impianti pubblicitari dovranno rispettare quelle riportate nelle Schede specifiche (Allegato).
- c) Il posizionamento degli impianti di pubbliche affissioni viene definito dagli art. 9 e 14, anche in deroga alle distanze minime previste dalle *Schede specifiche*. Inoltre la prescrizione di "distanza da altri impianti" prevista da dette Schede, non si applica nei confronti degli impianti per pubblica affissione.

1.7. Allineamenti

- e) L'art. 51 comma 2 del D.P.R. 495/1992, consente deroghe alle distanze minime previste di installazione di cartelli, insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, qualora già esistano a distanze inferiori, costruzioni fisse, muri e filari di alberi di altezza non inferiore ai 3 m., in questo caso è ammesso il posizionamento in allineamento con gli stessi sempre garantendo la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
- f) Gli impianti di sostegno alla pubblica illuminazione o altre linee aeree, non sono da considerarsi al fine delle presenti norme costruzioni fisse e pertanto riferimenti di allineamento.

ART. 32 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intenda installare, ripristinare o modificare impianti ed altri mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo, deve richiedere ed ottenere apposita autorizzazione da parte del Comune.

2. Gli interessati devono inoltrare specifica domanda tramite canale telematico SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento, in conformità all'art. 5 del Regolamento canone unico.
3. Alla sopraccitata domanda dovrà essere allegata ricevuta di versamento comprovante il pagamento dei relativi diritti di segreteria.
4. In caso di richiesta di installazione di pubblicità nell'ambito ed in prossimità dei beni culturali o di luoghi sottoposti a vincoli paesaggistico-ambientali occorre la specifica autorizzazione da richiedere ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (artt. 49 e 153).
5. Ogni domanda dovrà riguardare la pubblicità di una sola attività, fatta eccezione per gli impianti di preinsegne (segnaletiche) o altri impianti multipli, ma potrà comprendere più impianti se collocati nelle immediate vicinanze tra loro. In tali casi, tuttavia, si rilascerà l'autorizzazione per ogni singolo impianto.

L'autorizzazione all'installazione di impianti può essere richiesta:

- a) dal soggetto che dispone a qualsiasi titolo dell'impianto oggetto della domanda;
 - b) dalla ditta fornitrice dell'impianto per conto dell'utilizzatore;
 - c) procuratore speciale (deve essere allegato l'incarico);
6. L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi, ed è subordinata all'ottenimento di tutti i nulla osta o eventuali autorizzazioni di competenza di altre autorità o enti (ANAS, Autostrade, Provincia, Soprintendenza, ecc...).
7. Non sono soggette ad autorizzazione ai sensi del presente Regolamento:
- a) le indicazioni grafiche applicate alle vetrine al fine di renderle riconoscibili per la sicurezza delle persone, o motivi ornamentali salvo quelle che costituiscono comunque una forma di pubblicità;
 - b) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o negli appositi spazi dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - c) la pubblicità, escluse le insegne di esercizio, relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole e nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita dei giornali e delle pubblicazioni suddette;
 - d) i cartelli indicanti i prezzi dei prodotti in vendita e tutte le informazioni al pubblico imposte dalle normative vigenti purché non contengano alcun messaggio pubblicitario;
 - e) la pubblicità dei monopoli dello Stato "VALORI BOLLATI, SALI E TABACCHI ecc.";
 - f) gli avvisi pubblici riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a mezzo metro quadro;
 - g) i mezzi pubblicitari temporanei elencati all'art. 43, del presente Regolamento.

ART. 33 - ISTRUTTORIA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento di installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui

- all'articolo 4, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
 4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
 5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia di esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

ART. 34 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Lo Sportello Unico delle Attività Produttive terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti conclude il procedimento amministrativo con l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso nei termini previsti dalla L 241/90

ART. 35 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone;
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'esposizione possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'esposizione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'esposizione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'esposizione.
3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

ART. 36 - CONTENUTO ED EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a) all'ubicazione del mezzo;
 - b) la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone.
2. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento o del gestore del canone, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

ART. 37 - PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dall'installazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 55 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

ART. 38 - REVOCA E MODIFICA. RINUNCIA

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
2. Se l'esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca, modifica o rinuncia, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'installazione o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. La sola interruzione di fatto dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
4. Se l'esposizione pubblicitaria non è ancora iniziata, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

ART. 39 - DECADENZA AUTOMATICA PER MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'esposizione pubblicitaria deve cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

ART. 40 - ALTRE CAUSE DI DECADENZA

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
 - b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
 - c) vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
 - d) il provvedimento non venga ritirato e versato contestualmente al ritiro il relativo canone entro 20 giorni dalla data del rilascio;

- e) In tutti i casi di decadenza il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

ART. 41 - ESPOSIZIONI ABUSIVE

1. La diffusione di messaggi pubblicitari privi della autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, è considerata abusiva. Sono considerate altresì abusive le diffusioni dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. La diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente CDS di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato del 50%. Nel caso di diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
4. In caso di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti i diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal CDS.
6. Per la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme

dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 42 - SUBENTRO

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Sezione II – Pubblicità Temporanea

ART. 43 - DEFINIZIONE DI PUBBLICITÀ TEMPORANEA

1. È definita “Pubblicità Temporanea” la pubblicità effettuata con i mezzi pubblicitari, come definiti dall’art. 47 commi 5 e 6 regolamento del CDS, di seguito esemplificativamente indicati:
 - a) striscione;
 - b) locandina;
 - c) stendardo;
 - d) gonfalone;
 - e) segni orizzontali reclamistici;
 - f) qualsiasi altra forma con qualunque altro supporto utilizzato.
2. L’installazione dei mezzi pubblicitari di cui alle precedenti lettere a), b) c) e d), è disciplinata ai sensi dell’art. 51, comma 10, del regolamento del CDS, ad eccezione della distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari che potrà essere inferiore a m. 8.00.
3. L’apposizione di segni orizzontali reclamistici, di cui alla precedente lettera d), disciplinata ai sensi dell’art. 51, comma 9, del regolamento del CDS.

ART. 44 - AUTORIZZAZIONE PER LE PUBBLICITÀ TEMPORANEE

1. La domanda dovrà essere presentata, almeno 15 (quindici) giorni lavorativi prima del posizionamento, tramite canale telematico SUAP o eventuale piattaforma gestionale specifica.
2. L’ufficio preposto provvederà all’istruttoria ed al rilascio dell’autorizzazione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
3. Fatti salvi i diritti di terzi, per il rilascio dell’autorizzazione l’interessato dovrà versare quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di canone per l’esposizione pubblicitaria ed il corrispettivo per diritti di segreteria.
4. Al titolare dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo è fatto obbligo di provvedere alla rimozione del materiale e dei segnali entro le 24 ore lavorative successive alla scadenza del periodo autorizzato, ai sensi del comma 2 dell’art. 54 del regolamento CDS, dopo tale termine la pubblicità sarà a tutti gli effetti considerata abusiva e quindi soggetta a sanzione.
5. I mezzi pubblicitari temporanei collocati senza la preventiva autorizzazione di competenza del Comune, o senza le autorizzazioni e i nulla osta degli enti sovracomunali competenti, oltre ad essere soggetti alle sanzioni amministrative previste, potranno essere immediatamente rimossi e/o oscurati dal personale incaricato, in danno del trasgressore e/o obbligato solidale. I mezzi pubblicitari, così rimossi, restano a disposizione del proprietario per 10 giorni a partire dall’avvenuta notifica per essere ritirati. Oltre tale termine i mezzi saranno smaltiti in discarica a spese del trasgressore e/o obbligato.
6. In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, sono consentite le apposizioni di bandiere, striscioni, gagliardetti e simili in occasione di particolari ricorrenze civili, religiose ed in occasioni di eventi patrocinati e/o di rilevanza comunale, sagre e simili eventi.
7. Prima del rilascio dovrà essere versata idonea cauzione, stabilita dagli uffici competenti, a garanzia della rimozione del materiale e dei segnali entro le 24 ore lavorative successive alla scadenza del periodo autorizzato.

ART. 45 - LIMITI E DIVIETI RELATIVI ALLA PUBBLICITÀ TEMPORANEA

1. Sono stabiliti i seguenti limiti e divieti:
 - a) la pubblicità effettuata mediante striscioni è consentita quando non arreca danno al decoro o pregiudichi la sicurezza stradale;
 - b) gli striscioni potranno essere fissati solo ad appositi ancoraggi a ciò predisposti: è vietato in ogni caso l'ancoraggio degli striscioni a supporti come pali della luce, semafori, impianti di arredo urbano e stradale, altri impianti di pubblicità, monumenti ecc. mentre è ammessa sulle recinzioni, fatta salva la sicurezza della circolazione stradale.
2. L'autorizzazione per la pubblicità temporanea da effettuarsi nei casi previsti potrà essere rinnovata, per una sola volta, con la semplice esibizione all'ufficio Commercio della ricevuta del versamento del canone per l'esposizione pubblicitaria dovuto per il successivo periodo.

CAPO III- PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 46 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune di Imperia mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.

ART. 47 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA AFFISSIONE

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. Gli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni devono essere prevalentemente di tipo permanente.
3. Sono previsti i seguenti impianti:
 - Bacheca
 - Stendardo
 - Tabella o plancia
 - Poster
 - Steccati
4. La collocazione di tali impianti deve rispettare i parametri riportati nelle schede e definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale.

ART. 48 - SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

1. Il riferimento è all'art. 39 del Regolamento CU
2. La misura standard di un impianto di pubblica affissione è pari a cm 70 x 100, e relativi multipli.
3. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq. 18 (diciotto) per ogni mille abitanti o frazione.
4. La Giunta comunale, con apposite deliberazioni, determinerà modifiche a detta superficie e/o alla localizzazione di ciascun impianto.

ART. 49 - RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:
 - d) istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica 30%

- e) alle affissioni di natura commerciale 70%
2. Detti impianti dovranno essere esclusivamente destinati all'affissione commerciale diretta in quanto l'affissione di natura istituzionale, socio-culturale o comunque non avente rilevanza economica deve avvenire negli spazi affissionistici pubblici.

ART. 50 - IDENTIFICAZIONE

1. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.
2. Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma del Comune con l'indicazione del servizio.
3. Tutti gli impianti di affissione non di proprietà di privati hanno un numero d'ordine attribuito dal Comune.

ART. 51 - MODALITÀ PER IL SERVIZIO AFFISSIONI

1. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster metri 6 x 3 la durata è di 14 giorni.
2. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dal gestore del canone.
3. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.

9. Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.
11. Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

ART. 52 - AFFISSIONE MANIFESTI ISTITUZIONALI, SOCIALI O PRIVI DI RILEVANZA COMMERCIALE

1. Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura istituzionale effettuate dal Servizio Affissioni per adempiere ad obblighi di legge, per comunicazioni ritenute di pubblico interesse, su richiesta di soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati.
2. Rientrano inoltre anche le affissioni di natura culturale, sportiva, sociale o comunque prive di natura commerciale, effettuate dal Servizio Affissioni per comunicazioni ritenute dall'Amministrazione comunale di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati.

ART. 53 - AFFISSIONE MANIFESTI COMMERCIALI

1. Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica, effettuate dal servizio affissioni su istanza di soggetti privati.
2. I messaggi contenuti sui manifesti, per forma e colori, ed in particolare nell'uso del colore rosso, non dovranno generare confusione con la segnaletica stradale né arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

ART. 54 - AFFISSIONE MANIFESTI COMMERCIALI GESTITE DA PRIVATI (AFFISSIONI DIRETTE)

1. Per affissioni dirette si intendono le affissioni di manifesti cartacei effettuate direttamente da soggetti privati, diversi dal comune e dai suoi concessionari, anche per conto altrui.
2. Gli impianti destinati a supportare le affissioni dirette devono essere prevalentemente di tipo permanente.
3. Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri riportati nelle schede e definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale.

ART. 55 - AFFISSIONE MANIFESTI FUNEBRI

1. L'affissione dei manifesti funebri può avvenire esclusivamente sugli impianti comunali all'uopo destinati da prevedere prevalentemente in prossimità di chiese e altri luoghi di aggregazione.
2. Su tali impianti sono affissi annunci, ringraziamenti ed anniversari relativi ad eventi luttuosi, effettuati su istanza di privati effettuate dal Servizio Affissioni o dal Concessionario del servizio.

ART. 56- PRESCRIZIONI PER L'INSERIMENTO DI NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA AFFISSIONE

1. La giunta comunale attraverso specifica delibera definirà le nuove posizioni sentito il parere preventivo del comando di Polizia Municipale e del responsabile del settore urbanistica.
2. Saranno ammesse sostituzioni o spostamenti in nuove posizioni qualora giustificate da motivi di sicurezza stradale, decoro, contrasto con progetti di recupero edilizio/urbano.
3. Al fine di garantire omogeneità con gli impianti esistenti, tipologia, caratteristiche strutturali, posizione, dimensioni, altezza da terra (margine inferiore), distanze dalla carreggiata, allineamenti, dovranno rispettare le caratteristiche dell'impianto sostituito o a quelli ad esso contigui.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 57 - OBBLIGHI – VIGILANZA – SANZIONI

1. Il titolare dell'autorizzazione, oltre agli obblighi previsti dall'art. 54 del regolamento del CDS, è tenuto a richiedere l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione od a comunicare l'eventuale rinuncia alla stessa prima del 90° giorno antecedente la scadenza.
2. Della vigilanza sulla materia disciplinata dal presente Regolamento è incaricato personale della Polizia Locale e quello degli uffici tecnici comunali (Edilizia Privata, LL.PP. Viabilità), fatte salve le competenze degli organi di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 13 della Legge 689/81 e quelli degli altri Enti interessati.
3. Fatte salve quelle penali, le violazioni alle norme del presente Regolamento, sono punite con le sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie, previste dall'art. 23 del CDS.

ART. 58 - NORME FINALI

1. Le norme del presente PGIP si applicano a tutti gli impianti pubblicitari di nuova installazione; quelli attualmente esistenti ed in contrasto con tali norme dovranno essere adeguati allo scadere della autorizzazione o in concomitanza con interventi di sostituzione o modifica nonché di manutenzione straordinaria. Le insegne di esercizio esistenti dovranno essere adeguate in concomitanza con interventi di cambio gestione, sostituzione o modifica nonché di manutenzione straordinaria.
2. L'intervento di oscuramento immediato, ove previsto, dovrà avvenire mediante apposita schermatura con riportato in posizione visibile il logo del comune di Imperia.
3. Eventuali modifiche e o deroghe apportate al CDS e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, alle normative vigenti in materia di pubblicità, nonché trasformazioni degli strumenti urbanistici comunali, comportano la verifica di compatibilità rispetto al presente PGIP e l'eventuale revisione dello stesso, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dal punto di vista pubblicitario.

ART. 59 – NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il PGIP, successivamente ad un periodo sperimentale di tre anni, può essere sottoposto a revisione per effetto di una maggiore sensibilità ed attenzione nella definizione e tutela del paesaggio urbano, di variazioni demografiche rilevanti, di espansione del centro abitato e relativa variazione del perimetro del centro abitato, di modifiche sostanziali della viabilità e di ogni altra causa rilevante che, a giudizio dell'Amministrazione comunale, possa determinare una variazione nella dislocazione degli impianti o la necessità di un adeguamento dello stesso PGIP.
2. Gli impianti esistenti allo scadere delle autorizzazioni si dovranno adeguare alle caratteristiche determinate nel piano a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, ovvero entro il medesimo termine rimossi. Qualora l'autorizzazione scada prima del termine di adeguamento sopra assegnato, il rinnovo è in ogni caso subordinato all'adeguamento dell'impianto alle nuove disposizioni; tale adeguamento dovrà necessariamente intervenire entro il termine di decorrenza iniziale del rinnovo stesso. Decorsi i

termini di cui al presente comma l'Amministrazione Comunale procederà alla rimozione degli impianti non conformi alle prescrizioni di cui sopra, a spese del proprietario dell'impianto o del titolare del messaggio pubblicitario, con contestuale ripristino dei luoghi.

3. Il presente piano, adottato con provvedimento del Consiglio Comunale, entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento.
4. Da tale data sono abrogate, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia di cui al presente PGIP e che contrastino con esso. Per quanto non previsto nel presente PGIP si rinvia alle norme vigenti in materia.

ART. 60 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. Costituiscono norme di rinvio del presente PGIP:

- *NAZIONALI*

- *Codice della Strada*, D.Lgs 30 aprile 1992 n.285 s.s.m.i;
- *Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada*, DPR 16 dicembre 1992 n.495 e s.s.m.i;
- *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 modificato con D.Lgs n. 63 del 26 marzo 2008 e s.m.i.;
- D.M. n. 37 del 22.01.2008;

- *PROVINCIALI*

- *PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE, Norme Tecniche di Attuazione (NTA)*

- *COMUNALI*

- *Regolamento Edilizio Comunale (approvato con D.C.C. n. 81 del 13/11/2017).*
- *Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per l'occupazione delle aree pubbliche destinate ai mercati (ai sensi della L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 816 — 847) Istituito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 2021*
- *Piano Regolatore Generale / Piano Urbanistico Comunale, DISPOSIZIONI NORMATIVE*

ALLEGATO - 1

SCHEDE SPECIFICHE

Di seguito vengono riportati i criteri di localizzazione dei singoli mezzi pubblicitari disciplinati dal presente PGIP, rappresentati in schede specifiche che ne definiscono l'ammissibilità e le caratteristiche puntuali di collocamento suddivise per tipologia. La lettura dei segni e delle sigle ivi utilizzate fa riferimento alla seguente legenda:

A	Tipo di impianto ammesso
na	Tipo di impianto non ammesso
	Impianto da installarsi in modo parallelo al senso di marcia dei veicoli
	Impianto da installarsi in modo ortogonale al senso di marcia dei veicoli

Le misure sono riportate in metri e costituiscono il valore minimo ammissibile.

Gli impianti posati diagonalmente rispetto all'asse stradale devono rispettare le prescrizioni relative agli impianti posti ortogonalmente previste nell'Abaco delle distanze.

Distanza dal limite della carreggiata La distanza dal limite della carreggiata è valutata dalla proiezione a terra del punto più esterno dell'impianto fino al centro della linea di margine; laddove non dovesse esserci linea di margine, fino allo spigolo del marciapiede o, in assenza di marciapiede, fino all'inizio fascia bitumata.

PUBBLICITÀ ESTERNA ANNUALE

Tipo Impianto		Tipologia		Illuminazione			
INSEGNA A TARGA art. 47 Comma 1 CDS		Pannello		Retroilluminata			
Descrizione							
<p>Questo tipo di insegna è caratterizzata da un pannello in metallo o plexiglas di dimensioni massime 60x60 posizionato sul muro in prossimità dell'ingresso dell'attività commerciale.</p>							
Zona	Zona A1 PARASIO	Zona A CENTRO STORICO	Zona B ASSI STRADALI	Zona B1 PISTA CICLABILE	Zona C FRONTE MARE	Zona D CENTRO ABITATO	Zona E AREE ESTERNE CA
Ammissibilità	A	A	A	A	A	A	A
Prescrizioni							
<p>Il posizionamento deve rispettare gli elementi architettonici (cornici, modanature ecc) ai quali non può mai sovrapporsi. Il posizionamento deve essere effettuato garantendo una distanza dalla parete di fondo di minimo 1 cm e di 120 cm dalla pavimentazione. Non sono consentite targhe di materiali diversi da metallo o plexiglas. Sono ammessi pannelli, con spessore massimo 3 cm, con fronte in lamiera traforata e illuminazione interna riflessa.</p>							

Tipo Impianto	Tipologia	Illuminazione
INSEGNA SOPRA VARCO art. 47 Comma 1 CDS	Lettere singole tridimensionali	no



Descrizione

Questo tipo di insegna è caratterizzata da lettere tridimensionali posizionate sul muro sopra l'ingresso dell'attività commerciale nel rispetto degli elementi architettonici e con un'estensione massima pari al sottostante foro architettonico.



Zona	Zona A1 PARASIO	Zona A CENTRO STORICO	Zona B ASSI STRADALI	Zona B1 PISTA CICLABILE	Zona C FRONTE MARE	Zona D CENTRO ABITATO	Zona E AREE ESTERNE CA
Ammissibilità	A	A	A	A	A	A	A

Prescrizioni

Sono ammesse in materiale acrilico colorato, alluminio, ottone, rame, acciaio, corten. E' escluso l'utilizzo del legno. La sporgenza massima delle singole lettere, compresi i supporti e le zanche non dovrà essere superiore a cm 5 cm e dovranno essere collocate nelle aperture senza interessare gli elementi architettonici e decorativi. L'altezza e le dimensioni delle singole lettere dovranno essere proporzionate allo spazio sopravvetrina e comunque non superare i 50 cm.

Tipo Impianto	Tipologia	Illuminazione
INSEGNA SOPRA VARCO art. 47 Comma 1 CDS	Scritta dipinta	no



Descrizione

Questo tipo di insegna è caratterizzata da scritte disegnate direttamente sul supporto murario.



Zona	Zona A1 PARASIO	Zona A CENTRO STORICO	Zona B ASSI STRADALI	Zona B1 PISTA CICLABILE	Zona C FRONTE MARE	Zona D CENTRO ABITATO	Zona E AREE ESTERNE CA
Ammissibilità	A	A	A	A	A	A	A

Prescrizioni

Questo tipo di insegna è ammessa solo su muratura di edifici aventi caratteristiche storiche e che non abbiano senza nessun tipo di rivestimento lapideo, marmoreo, metallico ecc.


Tipo Impianto		Tipologia		Illuminazione			
INSEGNA SOPRA VARCO art. 47 Comma 1 CDS		Lettere singole scatolate		Si frontale			
Descrizione							
<p>Questo tipo di insegna è caratterizzata da lettere scatolate luminose posizionate sul muro sopra l'ingresso dell'attività commerciale.</p>							
Zona	Zona A1 PARASIO	Zona A CENTRO STORICO	Zona B ASSI STRADALI	Zona B1 PISTA CICLABILE	Zona C FRONTE MARE	Zona D CENTRO ABITATO	Zona E AREE ESTERNE CA
Ammissibilità	n.a.	A	A	A	A	A	A
Prescrizioni							
<p>La sporgenza massima delle singole lettere, compresi i supporti e le zanche non dovrà essere superiore a cm 5 cm e dovranno essere collocate nelle aperture nel rispetto degli elementi architettonici e decorativi. L'altezza e le dimensioni delle singole lettere dovranno essere proporzionate allo spazio sopravvetrina e comunque non superare i 50 cm. Le singole lettere potranno prevedere illuminazione a led solo frontale con laterale non luminoso.</p>							

Tipo Impianto		Tipologia		Illuminazione			
INSEGNA SOPRA VARCO art. 47 Comma 1 CDS		Lettere singole scatolate		Si laterale			
		Descrizione					
<p>Questo tipo di insegna è caratterizzata da lettere scatolate luminose posizionate sul muro sopra l'ingresso dell'attività commerciale.</p>							
Zona	Zona A1 PARASIO	Zona A CENTRO STORICO	Zona B ASSI STRADALI	Zona B1 PISTA CICLABILE	Zona C FRONTE MARE	Zona D CENTRO ABITATO	Zona E AREE ESTERNE CA
Ammissibilità	n.a.	n.a.	A	A	A	A	A
Prescrizioni							
<p>La sporgenza massima delle singole lettere, compresi i supporti e le zanche non dovrà essere superiore a cm 5 cm e dovranno essere collocate sulle aperture nel rispetto degli elementi architettonici e decorativi. L'altezza e le dimensioni delle singole lettere dovranno essere proporzionate allo spazio sopravvetrina e comunque non superare i 50 cm. Le singole lettere potranno prevedere illuminazione a led solo laterale con fronte non luminoso.</p>							

Tipo Impianto		Tipologia		Illuminazione			
INSEGNA SOPRA VARCO art. 47 Comma 1 CDS		Lettere singole scatolate		Si indiretta			
Descrizione							
<p>Questo tipo di insegna è caratterizzata da lettere scatolate luminose posizionate sul muro sopra l'ingresso dell'attività commerciale.</p>							
Zona	Zona A1 PARASIO	Zona A CENTRO STORICO	Zona B ASSI STRADALI	Zona B1 PISTA CICLABILE	Zona C FRONTE MARE	Zona D CENTRO ABITATO	Zona E AREE ESTERNE CA
Ammissibilità	A	A	A	A	A	A	A
Prescrizioni							
<p>Sono ammesse in materiale acrilico colorato, alluminio, ottone, rame acciaio, corten. E' escluso l'utilizzo del legno. La sporgenza massima delle singole lettere, compresi i supporti e le zanche non dovrà essere superiore a cm 5 cm e dovranno essere collocate sulle aperture nel rispetto degli elementi architettonici e decorativi. L'altezza e le dimensioni delle singole lettere dovranno essere proporzionate allo spazio sopravetrina e comunque non superare i 50 cm. Le singole lettere potranno prevedere illuminazione a led a luce riflessa (indiretta) e fronte e spessore non luminoso.</p>							

Tipo Impianto		Tipologia		Illuminazione			
INSEGNA SOPRA VARCO art. 47 Comma 1 CDS		Lettere singole scatolate		Elementi luminosi			
Descrizione							
<p>Questo tipo di insegna è caratterizzata da lettere scatolate luminose posizionate sul muro sopra l'ingresso dell'attività commerciale.</p>							
Zona	Zona A1 PARASIO	Zona A CENTRO STORICO	Zona B ASSI STRADALI	Zona B1 PISTA CICLABILE	Zona C FRONTE MARE	Zona D CENTRO ABITATO	Zona E AREE ESTERNE CA
Ammissibilità	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A
Prescrizioni							
<p>La sporgenza massima delle singole lettere, compresi i supporti e le zanche non dovrà essere superiore a cm 5 cm e dovranno essere collocate sulle aperture nel rispetto degli elementi architettonici e decorativi. L'altezza e le dimensioni delle singole lettere dovranno essere proporzionate allo spazio sopravvetrina e comunque non superare i 50 cm. Le singole lettere potranno prevedere illuminazione a led sia frontale che laterale. Il frontale e laterale dovranno essere dello stesso colore.</p>							

Tipo Impianto		Tipologia		Illuminazione			
INSEGNA CONTENUTA NEL VARCO art. 47 Comma 1 CDS		Pannello		frontale			
Descrizione							
<p>Questo tipo di insegna è caratterizzata da un pannello in metallo o plexiglas posizionato all'interno del foro architettonico.</p>							
Zona	Zona A1 PARASIO	Zona A CENTRO STORICO	Zona B ASSI STRADALI	Zona B1 PISTA CICLABILE	Zona C FRONTE MARE	Zona D CENTRO ABITATO	Zona E AREE ESTERNE CA
Ammissibilità	n.a.	A	A	A	A	A	A
Prescrizioni							
<p>Questo tipo di insegna deve essere collocata nello spazio del foro della vetrina e non sulle murature poste al di sopra della stessa.</p> <p>Sono ammesse in materiali quali: metallo, corten, alluminio tipo "dibond", materiale plastico tipo metacrilato, etc.. E' escluso l'uso del legno.</p> <p>Sono ammesse solamente sull'ingresso principale.</p> <p>Sono ammessi cassonetti luminosi con fronte in lamiera traforata o in materiale plastico tipo metacrilato, con logo e lettere in rilievo con illuminazione interna riflessa a led.</p> <p>Il cassonetto luminoso non dovrà sporgere dal filo della facciata, dovrà essere arretrato di almeno 5 cm.</p>							

Tipo Impianto	Tipologia	Illuminazione					
INSEGNA CONTENUTA NEL FORO ARCHITETTONICO art. 47 Comma 1 CDS	pannello	no					
 <p>SEZIONE PROSPETTO</p>							
Descrizione							
<p>Questo tipo di insegna è caratterizzata da un pannello in metallo o da una serigrafia posizionati all'interno della porzione di foro architettonico di lunette sovrapporta.</p>							
Zona	Zona A1 PARASIO	Zona A CENTRO STORICO	Zona B ASSI STRADALI	Zona B1 PISTA CICLABILE	Zona C FRONTE MARE	Zona D CENTRO ABITATO	Zona E AREE ESTERNE CA
Ammissibilità	A	A	A	A	A	A	A
Prescrizioni							
<p>Sono ammesse in materiali quali: metallo, corten oppure realizzate mediante serigrafie. Sono ammesse solamente sull'ingresso principale. Non possono essere luminose.</p>							

Tipo Impianto		Tipologia		Illuminazione			
INSEGNA A VETRO art. 47 Comma 1 CDS		Vetrofanie		no			
							
Descrizione							
<p>La vetrofania è una scritta o un segno grafico realizzata su pellicola adesiva ed applicata a vetro oppure realizzata direttamente su vetro tramite smerigliatura.</p>							
Zona	Zona A1 PARASIO	Zona A CENTRO STORICO	Zona B ASSI STRADALI	Zona B1 PISTA CICLABILE	Zona C FRONTE MARE	Zona D CENTRO ABITATO	Zona E AREE ESTERNE CA
Ammissibilità	A	A	A	A	A	A	A
Prescrizioni							
<p>Le vetrofanie sono inseribili sulle vetrate dei serramenti purché la composizione e le tecniche di esecuzione siano accuratamente studiate e descritte nel progetto. L'apposizione di vetrofanie è consentita solo se le stesse sono attinenti all'attività esercitata.</p> <p>Non è ammesso occultare completamente l'intera vetrina, pertanto i messaggi pubblicitari in genere apposti sulla vetrina dovranno prevedere il mantenimento di una superficie libera pari al 70% minimo.</p> <p>Sulle vetrine con caratteristiche moderne potranno essere applicate insegne luminose a led direttamente sul vetro, a lettere singole in massello metacrilato, plexiglass, metallo con o senza adesivo traslucido a luce diretta, fissate all'esterno della vetrina con dimensioni non superiori a 40 cm.</p> <p>Le vetrografie (smerigliatura, incisioni ad acido o mola etc..) devono essere studiate e realizzate con specifico progetto, in coerenza con la tipologia di serramento.</p>							

Tipo Impianto		Tipologia		Illuminazione			
INSEGNA A BANDIERA art. 47 Comma 1 CDS		Bandiera		no			
Descrizione							
<p>Le insegne a bandiera si caratterizzano per essere poste ortogonali alla muratura del fabbricato in cui è posta l'attività commerciale.</p>							
Zona	Zona A1 PARASIO	Zona A CENTRO STORICO	Zona B ASSI STRADALI	Zona B1 PISTA CICLABILE	Zona C FRONTE MARE	Zona D CENTRO ABITATO	Zona E AREE ESTERNE CA
Ammissibilità	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	A	A
Prescrizioni							
<p>Le insegne a bandiera possono essere collocate unicamente a fianco della porta di ingresso dell'attività commerciale. Devono essere sempre allineate tra loro al fine di creare un'uniformità sulle facciate possono essere posizionate a minimo 3.00 mt dalla pavimentazione per gli edifici dotati di marciapiede, non devono interferire con gli elementi architettonici quali cornici, marcapiani ecc. Non possono essere né luminose né illuminate.</p> <p>Sono ammesse insegne con pannello in metallo contenuto in una sagoma massima di 60 cm x 60 cm. Il pannello potrà avere forma a stendardo, scudo, ovale e comunque con forma riprendente le insegne storiche. Il braccio di supporto potrà essere lavorato o semplice, di colore ferromicaceo grigio antracite o colore ruggine. La sporgenza dell'attacco non dovrà superare i 20 cm dal filo esterno della facciata degli edifici per una dimensione totale di 80 cm x 60 cm.</p>							


Tipo Impianto		Tipologia		Illuminazione			
TARGA PROFESSIONALE		targa		no			
Descrizione							
Si definiscono targhe i manufatti rigidi tendenti ad evidenziare ed individuare la sede di attività professionali, enti, organizzazioni e istituzioni. Possono contenere le seguenti indicazioni del nome, della ragione sociale, del titolo, del logo ed eventuale numero di telefono							
Prescrizioni							
Le targhe delle attività professionali esercitate in studi personali, uffici, enti assicurativi, laboratori, etc, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:							
<ul style="list-style-type: none"> - avere dimensioni massime di 20 cm x 30 cm; - con esclusione di qualsiasi componente luminosa o illuminante; 							
Le stesse devono trovare una loro collocazione coerente con le caratteristiche della facciata senza nascondere o danneggiare gli elementi architettonici dell'edificio. In presenza di materiali e/o rivestimenti lapidei, o di intonaco con finitura a "bugnato", il posizionamento della targa dovrà tutelare elementi architettonici.							
Nel caso in cui si dovessero collocare due targhe esse dovranno essere uniformi tra di loro per materiale e dimensioni.							
L'installazione di più targhe prevede che le stesse vengano riunite in un unico impianto (casellario), la cui dimensione massima dell'impianto non deve superare le dimensioni massime di cm 30 x cm 60 allineate in successione verticale. I casellari possono essere installati ai due lati delle porte di ingresso e deve comunque esserci conformità, tra gli stessi, di dimensioni e materiali. I materiali ammessi sono ottone, acciaio, rame, plexiglass trasparente, corten con caratteri incisi, serigrafati o traforati.							
In qualsiasi caso l'oggetto della targa non deve superare i 2,5 cm.							
E' vietato il posizionamento di qualsiasi targa luminosa, l'installazione di targhe sui balconi o sulle recinzioni, su cornici, stipiti, zoccolature ed altri elementi decorativi.							
Alla cessazione dell'attività dovrà essere rimossa la targa installata e ripristinato il fondo sulla quale la stessa è stata posizionata (con ripristino di intonaco e tinteggiatura dove sono stati effettuati i fori).							
Zona	Zona A1 PARASIO	Zona A CENTRO STORICO	Zona B ASSI STRADALI	Zona B1 PISTA CICLABILE	Zona C FRONTE MARE	Zona D CENTRO ABITATO	Zona E AREE ESTERNE CA
Ammissibilità	A	A	A	A	A	A	A


Tipo Impianto		Tipologia d'uso		Durata			
PREINSEGNA art. 47 Comma 2 Reg CDS		Commerciale		Annuale (art. 24 del Reg. CU)			
Descrizione							
			<p>Si definisce «preinsegna» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 2 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. È ammesso un abbinamento massimo, di sei elementi per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le medesime dimensioni.</p>				
Posizione rispetto al suolo		Distanza dalla carreggiata		Distanze da altri impianti			
H. min (margine inf.)	H. max (margine sup.)						
1.20	2.40	1.2		25			
	Zona A1 PARASIO	Zona A CENTRO STORICO	Zona B ASSI STRADALI	Zona B1 PISTA CICLABILE	Zona C FRONTE MARE	Zona D CENTRO ABITATO	Zona E AREE ESTERNE CA
Formato ammesso							
100X20	A	A	A	A	A	A	A
Illuminazione	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Prescrizioni							
<p>L'installazione è ammessa, nell'ambito di un progetto unitario di segnalamento commerciale, anche in deroga alle distanze indicate nell'abaco generale. Ogni singola posizione prevista nel progetto dovrà essere comunque valutata dal comando di Polizia Municipale.</p> <p>Dovranno avere le dimensioni di cm 120 x cm 20 ed è ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia.</p> <p>Per ogni azienda è consentito un numero massimo di 5 elementi da ubicare entro un raggio di 2 Km.</p> <p>La collocazione delle preinsegne su apposito supporto deve essere ordinata in base alle direzioni, a cominciare dall'alto con le seguenti modalità: diritto, sinistra, destra.</p> <p>Al fine di una razionale e contenuta presenza di detti impianti, il proprietario dell'impianto autorizzato è tenuto a consentire l'installazione di altre preinsegne da parte di altri soggetti, negli spazi eventualmente rimasti liberi.</p> <p>L'autorizzazione rilasciata per preinsegna da installarsi su impianti esistenti avrà la stessa scadenza dell'impianto stesso.</p> <p>La collocazione delle preinsegne non dovrà comunque ostacolare la percezione della segnaletica esistente o costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.</p>							

Tipo Impianto		Tipologia d'uso		Durata										
CARTELLO art. 47 Comma 4 Reg CDS		Commerciale		Annuale (art. 24 del Reg. CU)										
Descrizione														
			<p>Elemento bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati direttamente sulla superficie espositiva.</p>											
Posizione rispetto al suolo		Distanza dalla carreggiata		Distanze da altri impianti										
H. min (margine inf.)	H. max (margine sup.)													
1.00	variabile	1		25										
	Zona A1 PARASIO		Zona A CENTRO STORICO		Zona B ASSI STRADALI		Zona B1 PISTA CICLABILE		Zona C FRONTE MARE		Zona D CENTRO ABITATO		Zona E AREE ESTERNE CA	
Formato ammesso	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
200X140	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A	A	A
Illuminazione	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Prescrizioni														
<p>Il bordo inferiore dovrà essere, in ogni punto, ad una quota non inferiore a 1.00m rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente. Dovranno comunque distare 3 m dal limite esterno della carreggiata. Se collocati in aderenza ai fabbricati la distanza dalla careggiata può essere ridotta a 1 m. Non può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.</p>														

Tipo Impianto		Tipologia d'uso		Durata			
CARTELLO ORIZZONTALE art. 47 Comma 4 Reg CDS		Commerciale		Annuale (art. 24 del Reg. CU)			
Descrizione							
				<p>Elemento bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati sia direttamente sulla superficie espositiva mediante serigrafie o tecniche simili sia tramite sovrapposizione di altri elementi.</p>			
Posizione rispetto al suolo		Distanza dalla carreggiata		Distanze da altri impianti			
H. min (margine inf.)	H. max (margine sup.)						
0.80	variabile	1		25			
	Zona A1 PARASIO	Zona A CENTRO STORICO	Zona B ASSI STRADALI	Zona B1 PISTA CICLABILE	Zona C FRONTE MARE	Zona D CENTRO ABITATO	Zona E AREE ESTERNE CA
Formato ammesso	—	—	—	—	—	—	—
140X100	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A
200X140	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A
Illuminazione	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Prescrizioni							
<p>Il bordo inferiore dovrà essere, in ogni punto, ad una quota non inferiore a 0.80m rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente. Dovranno comunque distare 3 m dal limite esterno della carreggiata.</p> <p>Se collocati in aderenza ai fabbricati la distanza dalla carreggiata può essere ridotta a 1 m. Non può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.</p> <p>La presenza della tipologia "cartello a sviluppo orizzontale" all'interno di una zona omogenea determina obbligatoriamente l'inserimento di altri cartelli sempre a sviluppo orizzontale per garantire omogeneità e armonia nel contesto.</p>							

Tipo Impianto		Tipologia d'uso		Durata			
CARTELLO VERTICALE art. 47 Comma 4 Reg CDS		Commerciale		Annuale (art. 24 del Reg. CU)			
Descrizione							
			<p>Elemento bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati sia direttamente sulla superficie espositiva mediante serigrafie o tecniche simili sia tramite sovrapposizione di altri elementi.</p>				
Posizione rispetto al suolo		Distanza dalla carreggiata		Distanze da altri impianti			
H. min (margine inf.)	H. max (margine sup.)						
0.80	variabile	1		25			
	Zona A1 PARASIO	Zona A CENTRO STORICO	Zona B ASSI STRADALI	Zona B1 PISTA CICLABILE	Zona C FRONTE MARE	Zona D CENTRO ABITATO	Zona E AREE ESTERNE CA
Formato am- messo	—	—	—	—	—	—	—
70X100	n.a.	n.a.	A	A	A	A	A
100X140	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A
Illuminazione	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Prescrizioni							
<p>Il bordo inferiore dovrà essere, in ogni punto, ad una quota non inferiore a 0.80m rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente. Dovranno comunque distare 3 m dal limite esterno della carreggiata. Se collocati in aderenza ai fabbricati la distanza dalla carreggiata può essere ridotta a 1 m. Non può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.</p> <p>La presenza della tipologia “cartello a sviluppo verticale” all’interno di una zona omogenea determina obbligatoriamente l’inserimento di altri cartelli sempre a sviluppo verticale per garantire omogeneità e armonia nel contesto.</p>							

Tipo Impianto		Tipologia d'uso		Durata									
TARGHE SU PALO art. 47 Comma 4 Reg CDS		Commerciale		Annuale (art. 24 del Reg. CU)									
Descrizione													
			<p>Si definisce «targa su palo» un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.</p>										
Posizione rispetto al suolo		Distanza dalla carreggiata		Distanze da altri impianti									
H. min (margine inf.)	H. max (margine sup.)												
variabile	variabile	1.2		25									
	Zona A1 PARASIO	Zona A CENTRO STORICO	Zona B ASSI STRADALI	Zona B1 PISTA CICLABILE	Zona C FRONTE MARE	Zona D CENTRO ABITATO	Zona E AREE ESTERNE CA						
Formato ammesso	 	 	 	 	 	 	 						
0.50X0.70	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	n.a.	A	n.a.	A	n.a.	A	
1.00X1.40	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	n.a.	A
Illuminazione	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Prescrizioni													
<p>L'installazione è ammessa nell'ambito di un progetto unitario che comprende un'adeguata zona omogenea quali: una via, un quartiere ecc</p> <p>Non può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.</p> <p>La struttura in metallo zincato e verniciato a polvere RAL 9016 dovrà essere di diametro 6-8 cm per il formato 0.5x0.7.</p> <p>Non è consentito il posizionamento all'interno di fioriere.</p>													

Tipo Impianto		Tipologia d'uso		Durata										
TARGHE SU PALO art. 47 Comma 4 Reg CDS		Commerciale		Permanente										
Descrizione														
			<p>Si definisce «targa su palo» un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.</p>											
Posizione rispetto al suolo		Distanza dalla carreggiata		Distanze da altri impianti										
H. min (margine inf.)	H. max (margine sup.)													
2.10	variabile	1.2		25										
	Zona A1 PARASIO	Zona A CENTRO STORICO		Zona B ASSI STRADALI		Zona B1 PISTA CICLABILE		Zona C FRONTE MARE		Zona D CENTRO ABITATO		Zona E AREE ESTERNE CA		
Formato am- messo	—		—		—		—		—		—		—	
1.00X1.40	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	n.a.	A	
Illuminazione	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
Prescrizioni														
<p>L'installazione è ammessa nell'ambito di un progetto unitario che comprende un'adeguata zona omogenea quali: una via, un quartiere ecc</p> <p>Non può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.</p> <p>La struttura in metallo zincato e verniciato a polvere RAL 9016 dovrà essere di diametro 10-12cm per il formato 1.00x1.40</p>														

Tipo Impianto		Tipologia d'uso		Durata			
TOTEM art. 47 Comma 8 Reg CDS		Commerciale		Annuale (art. 24 del Reg. CU)			
Descrizione							
			<p>Elemento vincolato al suolo a forma di prisma a base rettangolare che si sviluppa in verticale come una colonna a due facce sulle quali è posto il messaggio e/o delle immagini pubblicitari. Può essere monofacciale o bifacciale.</p>				
Posizione rispetto al suolo		Distanza dalla carreggiata		Distanze da altri impianti			
H. min (margine inf.)	H. max (margine sup.)						
0.4	2.30	1		25			
	Zona A1 PARASIO	Zona A CENTRO STORICO	Zona B ASSI STRADALI	Zona B1 PISTA CICLABILE	Zona C FRONTE MARE	Zona D CENTRO ABITATO	Zona E AREE ESTERNE CA
0.8x2.20	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	A A	A A
Illuminazione	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.
Prescrizioni							
Nelle zone in cui è consentito può costituire "insegna di esercizio".							

Tipo Impianto		Tipologia d'uso		Durata									
TOTEM MULTIMEDIALE art. 47 Comma 8 Reg CDS		Commerciale		Annuale (art. 24 del Reg. CU)									
Descrizione													
			<p>Elemento vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, caratterizzato dalla variabilità dei messaggi e/o delle immagini trasmesse, finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali e/o pubblicitari. Può essere monofacciale o bifacciale.</p>										
Posizione rispetto al suolo		Distanza dalla carreggiata		Distanze da altri impianti									
H. min (margine inf.)	H. max (margine sup.)												
0.4	2.30	3		25									
Zona A1 PARASIO		Zona A CENTRO STORICO		Zona B ASSI STRADALI		Zona B1 PISTA CICLABILE		Zona C FRONTE MARE		Zona D CENTRO ABITATO		Zona E AREE ESTERNE CA	
n.a.	n.a.	A	A	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A	A	A	A	A
Prescrizioni													
<p>Sono elementi atti alla comunicazione istituzionale generale ed alla comunicazione commerciale legata alla zona di collocazione. Il loro inserimento è limitato ad 1 o 2 elementi all'interno della zona omogenea.</p> <p>Le caratteristiche dell'elemento devono essere del tutto analoghe agli impianti esistenti per forma, dimensione e colori.</p>													

Tipo Impianto		Tipologia d'uso		Durata			
MESSAGGIO VARIABILE LED WALL art. 47 Comma 8 Reg CDS		Commerciale		Annuale (art. 24 del Reg. CU)			
Descrizione							
			<p>Qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità dei messaggi e/o delle immagini trasmesse. Può essere monofacciale o bifacciale.</p>				
Posizione rispetto al suolo		Distanza dalla carreggiata		Distanze da altri impianti			
H. min (margine inf.)	H. max (margine sup.)						
100	variabile	1.5		25			
	Zona A1 PARASIO	Zona A CENTRO STORICO	Zona B ASSI STRADALI	Zona B1 PISTA CICLABILE	Zona C FRONTE MARE	Zona D CENTRO ABITATO	Zona E AREE ESTERNE CA
Formato ammesso	—	—	—	—	—	—	—
300X200	n.a. n.a.	A A	A A	A A	A A	A A	A A
Prescrizioni							
<p>Nelle zone in cui è ammesso deve essere oggetto di progetti unitari che, oltre ad individuare le posizioni, indichino le caratteristiche degli elementi quali tipo di sostegno, forma e colore del bordo ecc. al fine di avere l'omogeneità estetica degli impianti. La loro collocazione non deve mai occludere visuali, in particolare non devono ostruire le vedute panoramiche sul mare. Questi impianti nell'espletamento della loro funzione devono garantire la proiezione di comunicazioni istituzionali relative alla promozione del territorio.</p>							

PUBBLICITÀ ESTERNA TEMPORANEA

Tipo Impianto		Tipologia d'uso		Durata			
STRISCIONE art. 47 Comma 5 Reg CDS		Commerciale		Temporaneo (art. 24 Reg. CU)			
Descrizione							
			Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa.				
Posizione rispetto al suolo		Distanza dalla carreggiata		Distanze da altri impianti			
H. min (margine inf.)	H. max (margine sup.)						
1.5*/5.1**	variabile	3		12.5			
	Zona A1 PARASIO	Zona A CENTRO STORICO	Zona B ASSI STRADALI	Zona B1 PISTA CICLABILE	Zona C FRONTE MARE	Zona D CENTRO ABITATO	Zona E AREE ESTERNE CA
Formato ammesso	 	 	 	 	 	 	 
≤ 1mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1 - 3 mq	n.a.	n.a.	A	A	n.a.	A	A
3 - 6 mq	n.a.	n.a.	A	A	n.a.	A	A
≥ 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A
Illuminazione	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Prescrizioni							
<p>*H min se paralleli all'asse stradale **H min se sovrastanti le strade</p> <p>Gli striscioni sovrastanti le strade, possono essere installati solamente nelle posizioni munite di apposite strutture, individuate attraverso specifica delibera di giunta comunale. Dovranno avere il loro bordo inferiore ad una quota non minore a 5,1 m rispetto al piano stradale.</p> <p>È fatto divieto di utilizzare per l'appoggio, alberi, strutture provvisorie, pali della pubblica illuminazione, ovvero altri elementi senza la preventiva autorizzazione degli Enti proprietari.</p> <p>I supporti, se collocati al suolo, devono distare almeno m 3 dal limite della carreggiata delle strade. Per tale motivo il richiedente dovrà accertarsi della proprietà del terreno ed eventualmente ottenere specifica autorizzazione all'installazione da parte del proprietario.</p> <p>Qualora posizionati paralleli all'asse stradale, devono rispettare la distanza di 3 ml dal ciglio stradale.</p>							

Tipo Impianto		Tipologia d'uso		Durata										
LOCANDINA E STENDARDO art. 47 Comma 5 Reg CDS		Commerciale		Temporaneo (art. 24 Reg. CU)										
Descrizione														
			<p>Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati direttamente su pannello.</p> <p>Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.</p>											
Posizione rispetto al suolo		Distanza dalla carreggiata		Distanze da altri impianti										
H. min (margine inf.)	H. max (margine sup.)													
2.50	variabile	1.5		12.5										
	Zona A1 PARASIO		Zona A CENTRO STORICO		Zona B ASSI STRADALI		Zona B1 PISTA CICLABILE		Zona C FRONTE MARE		Zona D CENTRO ABITATO		Zona E AREE ESTERNE CA	
Formato ammesso	—		—		—		—		—		—		—	
≤ 1mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
1 - 3 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A	A	A
3 - 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A	A	A
Illuminazione	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A	n.a.	n.a.	A	A	A	A	A	A
Prescrizioni														
<p>Locandine e stendardi, dovranno essere posizionati parallelamente all'asse stradale con rispettata la distanza di 1,5 ml dal ciglio stradale.</p> <p>È vietato il posizionamento delle locandine sugli impianti semaforici, segnali stradali, pali della pubblica illuminazione, piante o altre.</p> <p>È fatta eccezione per la pubblicità di manifestazioni circensi, sagre e feste, in tali casi si potranno posizionare le locandine rispettando le prescrizioni di seguito riportate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non arrecare intralcio al transito pedonale; - divieto di collocazione sulle isole rialzate del traffico, rotatorie e intersezioni; - posizionamento solo sui pali della pubblica illuminazione mediante fissaggio mediante fascette di plastica senza apportare alcuna manomissione o danno; - la rimozione dovrà avvenire entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione. 														

Tipo Impianto		Tipologia d'uso		Durata										
GONFALONE art. 47 Comma 5 Reg CDS		Commerciale		Temporaneo (art. 24 Reg. CU)										
Descrizione														
			Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa.											
Posizione rispetto al suolo		Distanza dalla carreggiata		Distanze da altri impianti										
H. min (margine inf.)	H. max (margine sup.)													
2.30	variabile	1,5		25										
	Zona A1 PARASIO	Zona A CENTRO STORICO		Zona B ASSI STRADALI		Zona B1 PISTA CICLABILE		Zona C FRONTE MARE		Zona D CENTRO ABITATO		Zona E AREE ESTERNE CA		
Formato ammesso	 	 	 	 	 	 	 	 						
≤ 1mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
1 - 3 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A	A	A	A
3 - 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A	A	A	A
Illuminazione	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Prescrizioni														
L'esposizione è consentita in occasione di iniziative commerciali manifestazioni e spettacoli limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa per 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione sino a 24 ore dopo il termine. L'installazione è consentita esclusivamente su montanti installati specificatamente per tale scopo o per supportare striscioni.														

PUBBLICA AFFISSIONE

Tipo Impianto		Tipologia d'uso		Durata			
BACHECA		Pubblica affissione istituzionale Affissione diretta		Annuale (art. 24 del Reg. CU)			
Descrizione							
			<p>Cartello monofacciale vincolato al suolo con idonea struttura di sostegno o a parete, caratterizzato dalla possibilità di apertura della parte anteriore.</p> <p>Finalizzato alla diffusione di manifesti a carattere istituzionale o apposti direttamente da enti quali associazioni per l'esposizione di manifesti.</p>				
Posizione rispetto al suolo		Distanza dalla carreggiata		Distanze da altri impianti			
H. min (margine inf.)	H. max (margine sup.)						
1	variabile	-		-			
	Zona A1 PARASIO	Zona A CENTRO STORICO	Zona B ASSI STRADALI	Zona B1 PISTA CICLABILE	Zona C FRONTE MARE	Zona D CENTRO ABITATO	Zona E AREE ESTERNE CA
Formato ammesso	 	 	 	 	 	 	 
≤ 1mq	n.a.	n.a.	A	n.a.	A	n.a.	A
1 - 3 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3 - 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Illuminazione	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Prescrizioni							
Sono impianti da utilizzare solo per esposizioni a carattere informativo istituzionale, è vietato l'utilizzo di propaganda commerciale.							

Tipo Impianto		Tipologia d'uso		Durata									
PLANCIA		Pubblica affissione		Annuale (art. 24 del Reg. CU)									
Descrizione													
			<p>Elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici o di informazione istituzionale tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti.</p>										
Posizione rispetto al suolo		Distanza dalla carreggiata		Distanze da altri impianti									
H. min (margine inf.)	H. max (margine sup.)												
0.4	variabile	-		-									
	Zona A1 PARASIO	Zona A CENTRO STORICO		Zona B ASSI STRADALI		Zona B1 PISTA CICLABILE		Zona C FRONTE MARE		Zona D CENTRO ABITATO		Zona E AREE ESTERNE CA	
Formato ammesso	 	 	 	 	 	 	 	 					
1.40 x 2.00	n.a. n.a.	A A	A A	A A	n.a. n.a.	A A	A A	A A	A A	A A	A A	A A	A A
2.00 x 1.40	n.a. n.a.	A A	A A	A A	n.a. n.a.	A A	A A	A A	A A	A A	A A	A A	A A
6.00 x 3.00	n.a. n.a.	n.a. n.a.	A A	A A	n.a. n.a.	A A	A A	A A	A A	A A	A A	A A	A A
Illuminazione	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.
Prescrizioni													
<p>Gli impianti possono essere installati in concentrazioni di manufatti omogenei in associazione con altri impianti di Affissione di medesimo formato.</p> <p>Nel caso di posizionamento plurimo e ravvicinato tra loro il posizionamento deve essere effettuato rispettando l'allineamento tra gli elementi.</p> <p>Il manufatto deve avere una cornice di forma squadrata, a delimitazione del cartello pubblicitario, in metallo o legno di colore verde RAL 6009.</p>													

Tipo Impianto		Tipologia d'uso		Durata			
PLANCIA A MURO		Pubblica affissione		Annuale (art. 24 del Reg. CU)			
Descrizione							
			<p>Elemento monofacciale vincolato a parete da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici o di informazione istituzionale tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti.</p>				
Posizione rispetto al suolo		Distanza dalla carreggiata		Distanze da altri impianti			
H. min (margine inf.)	H. max (margine sup.)						
0.40	variabile	-		-			
	Zona A1 PARASIO	Zona A CENTRO STORICO	Zona B ASSI STRADALI	Zona B1 PISTA CICLABILE	Zona C FRONTE MARE	Zona D CENTRO ABITATO	Zona E AREE ESTERNE CA
Formato ammesso	 	 	 	 	 	 	 
1.40 x 2.00	n.a. n.a.	A A	A A	n.a. n.a.	A A	A A	A A
2.00 x 1.40	n.a. n.a.	A A	A A	n.a. n.a.	A A	A A	A A
Illuminazione	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.
Prescrizioni							
<p>Gli impianti possono essere installati in concentrazioni di manufatti omogenei in associazione con altri impianti di Affissione di medesimo formato.</p> <p>Il manufatto deve avere una cornice di forma squadrata, a delimitazione del cartello pubblicitario, in metallo o legno di colore verde RAL 6009.</p>							

Tipo Impianto		Tipologia d'uso		Durata			
POSTER		Pubblica affissione		Annuale (art. 24 del Reg. CU)			
Descrizione							
			<p>Elemento mono - bifacciale vincolato con idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti cartacei.</p> <p>Dotato di montanti o posto in aderenza a strutture in elevazione</p>				
Posizione rispetto al suolo		Distanza dalla carreggiata		Distanze da altri impianti			
H. min (margine inf.)	H. max (margine sup.)						
0.50	variabile	-		-			
	Zona A1 PARASIO	Zona A CENTRO STORICO	Zona B ASSI STRADALI	Zona B1 PISTA CICLABILE	Zona C FRONTE MARE	Zona D CENTRO ABITATO	Zona E AREE ESTERNE CA
Formato ammesso L x H							
6.00 x 3.00	n.a.	n.a.	A	n.a.	A	n.a.	A
Illuminazione	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Prescrizioni							
<p>Gli impianti possono essere installati in concentrazione in associazione con impianti di medesimo formato o di altri formati. In questi casi dovrà essere predisposto idoneo studio dettagliato atto a dimostrare l'armonia della composizione ed il rispetto degli allineamenti.</p> <p>1) Se l'impianto è collocato parallelo all'asse strada ed a raso di muri di cinta, pareti cieche, in elevazione a recinzioni, il margine inferiore può essere abbassato a 0,50 m.</p> <p>2) Se l'impianto è posto parallelo all'asse stradale ed al raso di muri di cinta, pareti cieche, in elevazione a recinzioni la distanza dalla carreggiata può essere abbassata a 0,50 m.</p> <p>Il manufatto deve avere una cornice di forma quadrata, a delimitazione del cartello pubblicitario, in metallo o legno di colore verde RAL 6009.</p>							

Tipo Impianto		Tipologia d'uso		Durata										
STECCATI		Pubblica affissione		Temporanea (art. 24 del Reg. CU)										
Descrizione														
			<p>Si intende uno spazio predisposto ad alloggiare manifesti per la diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici cartacei, posto su cesate o recinzioni di cantiere.</p>											
Posizione rispetto al suolo		Distanza dalla carreggiata		Distanze da altri impianti										
H. min (margine inf.)	H. max (margine sup.)													
-	variabile	-		-										
	Zona A1 PARASIO	Zona A CENTRO STORICO	Zona B ASSI STRADALI	Zona B1 PISTA CICLABILE	Zona C FRONTE MARE	Zona D CENTRO ABITATO	Zona E AREE ESTERNE CA							
Formato ammesso	 	 	 	 	 	 	 							
≤ 1mq	A	A	A	A	n.a.	n.a.	A	A	A	A	A	A	A	
1 - 3 mq	A	A	A	A	A	A	n.a.	n.a.	A	A	A	A	A	A
3 - 6 mq	A	A	A	A	A	A	n.a.	n.a.	A	A	A	A	A	A
6 - 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A	n.a.	n.a.	A	A	A	A	A	A
9 -18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A	n.a.	n.a.	A	A	A	A	A	A
Illuminazione	A	A	A	A	A	A	n.a.	n.a.	A	A	A	A	A	A
Prescrizioni														
<p>È ammesso esclusivamente su cesata di cantiere limitatamente alla durata degli stessi. Lo spazio ha forma rettangolare delle dimensioni multiple di un foglio 100x70cm in base alla zona geografica nella superficie dimensionale contenuta in tabella. Deve essere costituito da impianto formalmente simile a tabelle/plance poster. Può essere illuminato.</p>														